

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ADONNINO: Fondo di indennità agli impiegati privati (2036)	16116	BERNARDI: Prezzi del bestiame alla produzione e prezzi delle carni al minuto (1947)	16121
ALLIATA DI MONTEREALE: Termine per la presentazione delle denunce dei beni italiani in Jugoslavia. (1941)	16117	BIANCO: Materiale archeologico rinvenuto in provincia di Matera (1877)	16122
ALLIATA DI MONTEREALE: Menomazione dei diritti dell'Italia nell'accordo De Gasperi-Grüber del 5 settembre 1946 (1940)	16117	BIANCO: Incidenti nell'Istituto tecnico di Matera (1879).	16122
ALLIATA DI MONTEREALE: Trattative con le autorità francesi per regolare la questione relativa ai crediti di prigionia (1934)	16117	CAPALOZZA ED ALTRI: Blocco degli sfratti per l'Anno santo. (2053)	16122
ALLIATA DI MONTEREALE: Risoluzione dei provvedimenti economici a favore dei minorati della guerra 1940-45 (1939)	16117	CASALINUOVO: Casi di difterite a Catanzaro (2006)	16123
ALMIRANTE: Riduzioni ferroviarie sulle linee della Sardegna in occasione della fiera di Cagliari (2076)	16118	CASALINUOVO: Richieste dei maestri elementari laureati (1856)	16123
ALMIRANTE: Vertenza fra l'Azienda tramviaria milanese e un gruppo di dipendenti epurati (1999)	16118	CERABONA: Corresponsione tempestiva dei premi di presenza e degli straordinari negli uffici giudiziari (1950)	16124
ALMIRANTE: Sistemazione e liquidazione degli ex dipendenti della disciolta m. v. s. n. (2001)	16119	CHIARINI: Incidenti stradali sulla statale Brescia-Verona (1959)	16124
ALMIRANTE: Acquisto dell'albergo Meranerhof per stabilimento termale (2056)	16119	COLITTO: Soppressione dell'Ufficio del lavoro di Termoli (Campobasso) (2065)	16125
ALMIRANTE: Sistemazione del personale di ruolo dell'E. N. I. T. attualmente a disposizione senza assegni (1760)	16119	COLITTO: Richiesta di mutuo da parte del comune di Guardiafiera (Campobasso) (2062)	16125
BARONTINI: Agitazione delle maestranze dell'arsenale militare marittimo di La Spezia (1862)	16120	DI DONATO: Situazione dei cantieri di Molfetta (1670).	16126
BELLONI: Esclusione dei laureati in scienze politiche dal concorso bandito per la carriera ispettiva delle ferrovie dello Stato (2020)	16120	FASSINA: Liquidazione delle pensioni di reversibilità alle vedove e agli orfani (1914)	16126
BELLONI: Corresponsione degli assegni familiari ad alcuni lavoratori agricoli della frazione Castelguido del comune di Roma (2017)	16121	FODERARO: Condizioni del comune di Serra di Aiello (Cosenza) (1919)	16127
BELLONI: Consegna agli interessati dell'edificio per i senzatetto del comune di Fiano Romano (1803)	16121	FODERARO: Opere pubbliche nel comune di Carfizi (Catanzaro) (2008)	16128
		GRECO: Stato di abbandono del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) (1979)	16128
		IMPERIALE: Cessione a privati della gestione del teatro dell'ex dopolavoro ferroviario di Foggia (2080)	16129
		IMPERIALE: Alloggi per ferrovieri nel comune di Foggia (2081)	16129
		LATORRE: Funzionamento dell'ufficio telegrafico di Taranto (2045)	16129
		LATORRE: Miglioramenti economici agli insegnanti della scuola popolare (1966).	16130

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

PAG.	PAG.
LEONE-MARCHESANO: Rilascio dei locali di proprietà demaniale occupati da 100 sottufficiali e dalle loro famiglie (1976)	VOCINO: Riliquidazione delle pensioni ordinarie (1865)
16130	16144
LUCIFREDI: Istituzione di un preventorio antitubercolare in Savignone (Genova) (1284)	ZACCAGNINI: Sistemazione delle adiacenze della Basilica di San Vitale in Ravenna (1621)
16131	16144
LUCIFREDI: Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America (1813)	ZERBI: Prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali (2025)
16132	16145
MAGLIETTA: Riapertura dello stabilimento Corradini di Napoli (1956)	
16133	
MANCINI: Provvedimenti a favore dei pescatori di Fuscaldo (Cosenza) (1985)	
16134	
MANCINI: Concessione alle ferrovie calabro-lucane del servizio automobilistico attraverso alcuni comuni della provincia di Cosenza (1987)	
16134	
MONTICELLI E BUCCIARELLI DUCCI: Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di Porto Santo Stefano (Grosseto) danneggiati dalle recenti alluvioni (1997)	
16135	
PETRONE: Sistemazione della stazione ferroviaria di Pagani (2012)	
16136	
PETRONE: Eliminazione dei passaggi a livello nell'abitato di Nocera Inferiore (2013)	
16136	
POLANO: Importazione di sughero dalla Spagna (2035)	
16136	
RICCIO: Sperequazione economica fra i piloti e i marconisti dell'Aeronautica militare (1906)	
16137	
RIVA: Rilascio dei locali di proprietà demaniale occupati da sottufficiali e ufficiali in congedo e dalle loro famiglie (1958)	
16137	
ROBERTI: Aumento delle tariffe delle linee automobilistiche urbane nel comune di Napoli (1932)	
16138	
SALJA E MARTINO GAETANO: Costruzione di una centrale termoelettrica nel comune di Messina e relativo approvvigionamento di carbone (2057)	
16139	
SCOTTI ALESSANDRO: Tutela dei lavoratori italiani nel Venezuela (1900)	
16139	
SEMERARO GABRIELE: Situazione del cantiere scuola di San Vito dei Normanni (1990)	
16139	
STELLA: Restituzione ai proprietari dei terreni occupati dall'autorità militare per necessità di guerra (1893)	
16140	
TROISI: Trasformazione in ferrovia a scartamento normale della tramvia Bari-Barletta (1992)	
16140	
TROISI ED ALTRI: Contributi unificati in agricoltura (1993)	
16141	
TRUZZI: Importazione del formaggio reggiano dall'Argentina (1972)	
16142	
VOCINO: Risoluzione del contratto di fitto per gli alloggi dell'I. N. C. I. S. nel caso di collocamento a riposo dell'assegnatario (1974)	
16143	

ADONNINO. — *Al Ministro del lavoro della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda proporre l'esonero, in occasione delle nuove norme circa il funzionamento del fondo indennità agli impiegati, dall'obbligo del versamento del contributo al fondo stesso, oltre che degli istituti di diritto pubblico e delle casse di risparmio, anche delle banche popolari, le quali hanno, più dei grandi istituti, diritto alla difesa ed alla tutela da parte dello Stato, sia per il loro carattere cooperativo, sia per la loro funzione capillare, che diffonde gli aiuti del credito alle piccole aziende produttrici ». (2036).

RISPOSTA. — « Si rileva al riguardo che il disegno di legge, concernente la istituzione del fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati, già da tempo presentato alla Camera dei deputati, limita (articolo 16) l'esclusione dell'iscrizione al fondo ai grandi complessi bancari che, per la loro importanza e per la posizione che assumono nella vita economica nazionale, offrono la presunzione di stabilità e l'affidamento più ampio, così da rendere superflua una specifica garanzia per le indennità di anzianità dei propri dipendenti.

« Poiché è pur vero che uguale affidamento possono dare anche le altre aziende di credito, in vista di tale possibilità è stata prevista — stesso articolo 16 — nel Ministero del lavoro, di intesa con gli altri Ministeri interessati, la facoltà di concedere l'esonero alle banche ed istituti di credito che, pur non assurgendo ad importanza di carattere nazionale, hanno tuttavia un'attività territoriale che superi l'ambito regionale.

« Con tale accorgimento si è inteso venire incontro alla esigenza di non distrarre somme, seppure non ingenti ma comunque notevoli, dalla attività produttiva.

« Ciò premesso e poiché la dizione dell'articolo 16 del disegno di legge in questione è il risultato di un concerto con le varie amministrazioni interessate, questo Ministero non

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

può assumere l'iniziativa — in sede di esame del disegno di legge da parte del Parlamento — di un emendamento nel senso auspicato ».

Il Ministro
MARAZZA.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere come sia possibile ai proprietari di beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, con legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1950, sia stato fissato il termine del 15 dicembre 1949 (scaduto 49 giorni prima della pubblicazione della legge) per presentare le denunce di detti beni, diritti ed interessi, rendendo così materialmente impossibile agli interessati di far valere i propri diritti; e ciò in esecuzione di un accordo concluso a Belgrado il 23 maggio 1949, non ancora ratificato in Italia. Giuliani e Dalmati hanno tuttavia presentato le denunce dei beni suddetti, a seguito di una precedente comunicazione del ministro del tesoro, costituzionalmente non obbligatoria. A queste denunce l'articolo 6 della su citata legge attribuisce (per una determinata categoria di beni) un valore impegnativo ed obbligatorio, che era del tutto ignorato dai denunciatori al momento in cui essi redigevano le loro denunce ». (1941).

RISPOSTA. — « Trattandosi di materia che investe la competenza di più dicasteri e poiché il provvedimento di legge è stato proposto dal Ministero del tesoro, sono stati chiesti a quel dicastero maggiori elementi al fine di potere fornire al più presto una dettagliata risposta ».

Il Ministro
SFORZA.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se il proposito manifestato in alcune interviste ai giornali dal Presidente del Volk-Partei di appellarsi all'O.N.U. per l'accordo De Gasperi-Grüber manchi d'ogni fondamento giuridico o se, invece, nelle clausole di tale accordo vi sia una effettiva menomazione dei diritti sovrani dell'Italia ». (1940).

RISPOSTA. — « L'Accordo De Gasperi-Grüber del 5 settembre 1946 è un atto liberamente stipulato e in esso non può vedersi una menomazione dei diritti sovrani dell'Italia ». (1940).

« Per quanto riguarda la sua applicazione, che da parte italiana è piena e leale, ogni

ricorso all'O.N.U. da parte di un partito politico mancherebbe di fondamento giuridico ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se e quando potranno concludersi le trattative con le competenti autorità francesi per regolare la questione relativa alla liquidazione del credito di prigionia; trattative che, a cinque anni dalla fine della guerra, non hanno sortito alcun effetto; e per chiedere se e come ritenga andare incontro alle necessità di migliaia di ex prigionieri che, dopo cinque anni, sono ancora in attesa dell'esito delle trattative ». (1934).

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri ha recentemente assicurato che sono in corso di studio con le competenti autorità francesi le modalità da seguire per la sollecita definizione delle questioni più urgenti relative ai crediti degli ex prigionieri di guerra.

« Poiché trattasi di accordi internazionali che rientrano nella specifica competenza del predetto Ministero degli affari esteri, questa Amministrazione non è in grado di precisare l'epoca in cui le cennate trattative potranno favorevolmente concludersi ».

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se sia a conoscenza dell'unanime scontento dei minorati della guerra 1940-45, i quali non vedono ancora attuare i provvedimenti di carattere economico promessi in loro favore; e per chiedergli se non ritenga necessario sollecitare la emanazione delle norme di attuazione dei provvedimenti stessi contemplati nel decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1472 ». (1939).

RISPOSTA. — « Le disposizioni richieste sono già state diramate per l'Esercito con la circolare n. 16 del Giornale militare del corrente anno e per la Marina con la circolare n. 42 in data 5 gennaio 1950 allegata al foglio d'ordini del 13 gennaio.

« Per l'Aeronautica le stesse disposizioni sono in corso di pubblicazione sul foglio d'ordini di detta forza armata ».

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti.*
 « Per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata su alcuni giornali romani del 27-28 febbraio 1950, secondo cui codesto Ministero ha rifiutato la concessione delle riduzioni ferroviarie sulle linee della Sardegna in occasione della prossima Fiera di Cagliari, con evidente detrimento degli interessi degli espositori e dell'importanza della Fiera stessa; e in caso positivo se non intenda sollecitamente concedere tali normali riduzioni ». (2076).

RISPOSTA. — « Per la concessione di riduzioni di tariffa in occasione di fiere, mostre e manifestazioni varie una apposita commissione interministeriale di cui hanno fatto parte, oltre ai rappresentanti del Ministero dei trasporti, anche funzionari delle Amministrazioni del tesoro, dell'industria e commercio, della pubblica istruzione e del Commissariato del turismo, ha stabilito dei criteri di massima che le ferrovie dello Stato vanno applicando, d'accordo col Ministero del tesoro.

« In base a tali criteri viene concessa l'applicazione della tariffa n. 3 (riduzione del 30 per cento circa) ai visitatori di talune fiere di carattere nazionale e internazionale di riconosciuto interesse e ai partecipanti a qualche manifestazione di carattere turistico (come ad esempio il Carnevale di Viareggio) di antica tradizione e particolare importanza.

« La predetta commissione ha espresso il parere di non dare invece riduzioni per mostre e manifestazioni che dal calendario del Ministero dell'industria e commercio risultino di carattere provinciale o regionale, tra le quali figura anche la II Mostra regionale sarda.

« La ragione di tale provvedimento va ricercata nel fatto che, per distanze fino a 250 chilometri, le ferrovie dello Stato rilasciano biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi, che comportano una riduzione rispettivamente del 20 e del 30 per cento circa, sui prezzi della tariffa ordinaria che sono quasi della stessa entità delle riduzioni previste per manifestazioni di carattere nazionale.

« Alla II Fiera di Cagliari è stato pertanto usato lo stesso trattamento concesso alle altre Fiere nelle stesse condizioni ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti.*
 « Per sapere come intenda risolvere la ver-

tenza fra l'Azienda tramviaria milanese ed un gruppo di dipendenti epurati, nei cui confronti la predetta azienda non ha applicato la legge del 7 febbraio 1948, n. 48, né la specifica circolare della Presidenza del Consiglio ». (1999).

RISPOSTA. — « La questione ha già formato oggetto di interessamento da parte di questo Ministero, tramite l'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Lombardia.

« Tale Ufficio non mancò, a suo tempo, di invitare l'A.T.A.M. ad attenersi alla osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, nonché di conformarsi a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — con circolare numero 6561/10124.140.2/1.7 del 25 febbraio 1948 — per una benevola valutazione della posizione degli agenti che erano stati dimessi dal servizio per finalità epurative.

« In proposito l'A.T.A.M. ha fatto presente che, in applicazione del citato decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, la commissione amministratrice aziendale aveva tempestivamente provveduto all'istruttoria delle domande inoltrate dagli interessati, a mezzo di una speciale commissione composta da tre membri della stessa commissione amministratrice, da tre rappresentanti delle Commissioni interne, e da un rappresentante del Consiglio di gestione.

« Le domande di riammissione in servizio inoltrate dagli interessati furono 150, delle quali ne furono accolte 42.

« Delle rimanenti, una notevole parte fu presentata da agenti per i quali l'azienda ritenne che non ricorressero gli estremi per l'applicazione del citato decreto n. 48 e della suindicata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto trattavasi di agenti la cui dispensa dal servizio era avvenuta a seguito di dimissioni o di normale rescissione del rapporto di lavoro.

« Senonché gli interessati hanno eccepito che il loro allontanamento dal servizio, sebbene formalmente non avvenuto in applicazione delle disposizioni sull'epurazione, sarebbe stato sostanzialmente motivato da finalità epurative ed hanno insistito per ottenere la riammissione in servizio. Al che opponendosi l'azienda, gli agenti predetti hanno adito l'autorità giudiziaria, per la tutela dei loro diritti, instaurando vertenze giurisdizionali, sulle quali non è ancora intervenuta pronuncia definitiva.

« In tale stato di cose questo Ministero non può procedere ad alcun intervento fino a

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

quando l'autorità giudiziaria non avrà emesso le sue definitive decisioni ».

*Il Ministro
D'ARAGONA.*

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere quando saranno sistemati o liquidati gli ex dipendenti della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale, la gran parte dei quali dopo cinque anni ancora non sa quale sistemazione sarà loro data ed a quale liquidazione ra diritto ». (2001).

RISPOSTA. — « In virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, la liquidazione delle competenze spettanti agli ex appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale è devoluta al Ministero del tesoro.

« Al riguardo si fa presente che questo Ministero, da parte sua, ha già provveduto a costituire una commissione, composta di rappresentanti dell'Esercito e della Marina, con l'incarico di esaminare la posizione degli ufficiali e sottufficiali già in servizio permanente o in carriera continuativa della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e di esprimere pareri e formulare proposte in ordine all'eventuale diritto dei medesimi al trattamento di quiescenza, in relazione anche a quanto praticato nei confronti degli ex appartenenti alle milizie speciali.

« La Commissione predetta ha già dato inizio ai suoi lavori e li porterà a compimento nel più breve tempo possibile ».

*Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.*

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro* — « Per conoscere i motivi per i quali è stata recentemente respinta una offerta avanzata dal comune di Merano per l'acquisto e trasformazione in stabilimento termale del grande albergo Meranerhof, di proprietà dello Stato e dell'Ente delle Venezie; e per sapere se il Governo intenda recedere da tale rifiuto, anche in considerazione delle promesse che l'allora ministro Tupini aveva fatto per iscritto nel 1947 al comune di Merano, in ordine all'intervento dello Stato per la costruzione di uno stabilimento termale ». (2056).

RISPOSTA. — « Il grande albergo di Merano (Meranerhof), uno dei più importanti ed accoglienti della città prima della guerra (562 vani, con vasto terreno circostante sistemato a parco alberato) ha oggi un valore commerciale, pur tenendo conto dei gravissimi danni

subiti in occasione delle successive requisizioni cui fu sottoposto durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, di gran lunga superiore ai 50 milioni offerti dal comune.

« Mentre si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla vendita dell'Albergo e del parco, nelle condizioni in cui si trovano, con ogni possibile agevolazione a favore del comune di Merano, in vista delle finalità che esso intende conseguire nell'interesse del movimento turistico della città, non si ravvisa la possibilità di cedere il complesso immobiliare di cui trattasi per il prezzo, veramente irrisorio, sopra accennato.

« A tal riguardo va tenuto altresì presente che una alienazione al prezzo offerto dal comune di Merano, potrebbe arrecare gravissimi danni all'Ente nazionale delle tre Venezie e di riflesso all'erario, se, com'è inevitabile, fosse invocata dagli allogeni riopianti come precedente per reclamare uguale trattamento di favore nei confronti di tutte le numerose aziende immobiliari che l'Ente rilevò e non poté alienare finora a causa delle note vicende belliche e politiche, e che i riopianti aspirano a riottenere in proprietà mediante il pagamento di somme che, astraendo dal valore attuale degli immobili, corrispondano al prezzo di rilievo a suo tempo pagato dall'Ente o di poco superiore.

« Invitato a fare una nuova offerta, il comune ha aderito raddoppiando la cifra in un primo tempo indicata. Questa nuova proposta, pervenuta solo pochi giorni or sono, trovasi ora all'esame di questo Ministero anche per definire le modalità di pagamento.

« Attesi gli scopi di interesse turistico e termale che il comune si propone di raggiungere con l'acquisto dell'albergo, gli uffici competenti non mancheranno di prendere nella più attenta considerazione la cennata nuova offerta ».

*Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.*

ALMIRANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quale destinazione intende dare al personale di ruolo già dell'E.N.I.T., attualmente a disposizione senza assegni, mentre è stato assunto nuovo personale ». (1730).

RISPOSTA. — « La seconda guerra mondiale aveva praticamente bloccato il funzionamento dell'E.N.I.T. (Ente nazionale industrie turistiche) e disperso la sua attrezzatura. Dopo l'8 settembre 1943, l'Ente si trasferì integral-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

mente al Nord (compresi l'intero archivio, mobili, ecc.) e può dirsi, perciò, che all'atto della liberazione di Roma, l'Ente aveva cessato di sussistere organicamente.

« Relativamente alla situazione del personale, interverne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1944, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 24 febbraio 1945, con il quale si dispose la cessazione di validità del precedente regolamento organico e si conferì ad un commissario straordinario la facoltà di dispensare nell'interesse del servizio tutti gli impiegati.

« In conformità di tale facoltà il commissario straordinario, con provvedimento del 1° dicembre 1944, dispose il licenziamento di tutto il personale dipendente con effetto già 15 dicembre 1944. Non è quindi esatta l'affermazione che esiste « un personale di ruolo attualmente a disposizione senza assegni » giacché ogni rapporto di impiego venne a cessare col provvedimento suaccennato.

« Nel corso della lenta ripresa dell'attività dell'E.N.I.T. nel dopoguerra, data l'assoluta mancanza di mezzi e coi pochi funzionari che con vero spirito di abnegazione e modestissimo trattamento economico vi prestarono la propria opera, l'Istituto poté ricostituirsi appena in embrione. Qualche nuovo impiegato, con qualifica di avventizio o cottimista, venne successivamente assunto e non furono banditi concorsi in attesa dell'emanazione del nuovo ordinamento organico, attualmente all'esame del Ministero del tesoro.

« Giova precisare che l'E.N.I.T. durante il periodo prebellico aveva assunto un numero considerevole di dipendenti, superiore alle esigenze dei servizi dell'Ente, utilizzandolo anche per scopi di carattere politico, per cui tanto le assunzioni, quanto gli avanzamenti, prescindevano spesso dalla capacità e dai titoli di studio del personale.

« Data questa situazione, non sarebbe equo, né rispondente al bisogno di una reale efficienza dell'Ente, né, infine, possibile a causa del limitato bilancio di cui l'Ente stesso dispone, procedere ad una indiscriminata assunzione in massa di personale eccedente il previsto organico, con esclusione, della possibilità di far ricorso all'opera di elementi qualificati e non avvantaggiati da un precedente periodo di servizio.

« Va tenuto anche in considerazione che i migliori elementi già alle dipendenze dell'E.N.I.T., dopo la liquidazione, ebbero modo nei cinque anni trascorsi di trovare utile sistemazione presso altre aziende ed in partico-

lare presso enti turistici ed agenzie di viaggio, uffici che numerosi son sorti in questo dopoguerra ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

BARONTINI. — *Al Ministro della difesa.*

— « Per conoscere quali provvedimenti abbia preso e intenda prendere in merito allo scandalo sorto nell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, nel quale sembrano implicati alcuni alti dirigenti della marina militare e che ha creato uno stato di agitazione nelle maestranze e nella cittadinanza ». (1862).

RISPOSTA. — « Nei primi giorni del gennaio 1950 questa Amministrazione venne a conoscenza che la condotta di una ditta di La Spezia, appaltatrice di lavori per conto di quell'Arsenale militare marittimo, e quella di alcuni dipendenti civili e militari della marina militare si prestava a vari rilievi che dovevano essere chiariti sotto ogni aspetto.

« Immediatamente, in data 5 gennaio, allo scopo di procedere ai necessari accertamenti, fu nominata una commissione di inchiesta formata da un ammiraglio di squadra, da un generale ispettore del Genio navale e da un ufficiale generale commissario.

« I lavori della commissione saranno terminati entro breve tempo e soltanto all'esito dell'inchiesta questo Ministero potrà determinarsi sugli eventuali provvedimenti da prendere ».

Il Sottosegretario di Stato

MALINTOPPI.

BELLONI. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per conoscere per quali ragioni al concorso bandito per la carriera ispettiva delle ferrovie dello Stato sono stati ammessi solo i laureati in economia e commercio e in giurisprudenza, con esclusione dei laureati della facoltà di scienze politiche ». (2020).

RISPOSTA. — « Nel luglio 1949 vennero banditi dall'Amministrazione ferroviaria due concorsi ad allievo ispettore limitando la partecipazione ai soli laureati in economia e commercio e in giurisprudenza, ciò in considerazione dello scopo che si è inteso di raggiungere, ossia quello di reclutare elementi specializzati in grado di corrispondere alle specifiche esigenze in atto dei servizi dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria.

« Nei futuri concorsi per allievi ispettori amministrativi generici, saranno tenuti pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

senti anche i laureati in scienze politiche, come si è praticato, in casi analoghi, in passato ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

BELLONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se gli risulti che 50 capifamiglia lavoratori agricoli della frazione Castelguido del comune di Roma non hanno ricevuto gli assegni familiari dell'anno 1949; e se, ciò risultando, intenda prendere provvedimenti urgenti per sollecitare il pagamento da parte dell'apposita gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ». (2017).

RISPOSTA. — « Nella frazione di Castelguido (Roma) sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli 147 lavoratori. A 93 di essi gli assegni familiari sono stati già corrisposti o sono in corso di corresponsione, talché può ritenersi che, entro brevissimo termine, saranno stati tutti soddisfatti.

« Ad altri 8 lavoratori gli assegni non sono stati corrisposti per deficienza di documentazione (stati di famiglia), la cui regolarizzazione è stata già richiesta agli interessati.

« Quanto agli altri 46 lavoratori della detta frazione, non è emersa per essi la qualifica di capo famiglia, per cui non possono spettare gli assegni in questione ».

Il Ministro
MARAZZA.

BELLONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

a) se risulta che nel comune di Fiano Romano, in cui numerose famiglie vivono in condizioni di ricovero penose, con promiscuità inammissibile, esiste, da mesi, ultimato ed inutilizzato per ritardata consegna da parte del Genio civile, un edificio pei senza tetto, capace di alloggiare cinque famiglie;

b) se, ciò sussistendo, comunque lo si voglia spiegare, non ritenga urgente intervenire per sollecitare le operazioni richieste all'utilizzazione immediata di detto stabile, la cui prolungata inutilizzazione costituisce, fra l'altro, provocazione e pericolo per l'ordine pubblico ». (1803).

RISPOSTA. — « Si conferma che nel comune di Fiano Romano si è provveduto alla costruzione di un fabbricato per ricovero dei senza tetto. Il fabbricato stesso ultimato il 22 ottobre 1949 non è stato ancora occupato dalle cinque famiglie alle quali dovrà essere conse-

gnato perché il comune interessato che doveva provvedere alle assegnazioni degli alloggi ha chiesto l'autorizzazione a gestire direttamente gli alloggi stessi.

« La richiesta del comune ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, senonché non ravvisando in essa i motivi di eccezionalità in base ai quali è consentito dalla legge di affidare ai comuni la gestione dei detti alloggi, non si è ritenuto di accogliere l'istanza del comune di Fiano Romano e con provvedimento in corso si è disposto che la gestione anzidetta sia affidata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

« A tal fine è stato invitato l'Ufficio del genio civile di Roma a provvedere alla consegna di cui trattasi con la massima sollecitudine dopo di che sarà provveduto all'assegnazione degli alloggi alle cinque famiglie senza tetto aventi diritto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per stroncare la speculazione dei macellai delle grandi città dell'Italia settentrionale, i quali vendono la carne al minuto allo stesso prezzo praticato nel 1947, mentre alla produzione il prezzo della carne è disceso da 650 lire, quale era nel 1947, a lire 160 ». (1947).

RISPOSTA. — « Lo sfasamento di prezzi è un fenomeno che grava attualmente sull'economia di quasi tutti i nostri principali consumi alimentari, e, per quanto riguarda le carni, non è esclusivo dei centri maggiori dell'Italia settentrionale, ma colpisce, in misura pressoché uniforme, tutti i maggiori centri italiani.

« È evidente che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non può, in massima, essere che favorevole ad ogni possibile intervento che, avvicinando la produzione al consumo, sia ad entrambi vantaggioso.

« Ma deve d'altra parte farsi presente che il fenomeno deplorato dipende, soprattutto per il mercato delle carni, da tanti elementi che insieme lo determinano e che sfuggono al solo controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: organizzazione commerciale, organizzazione dei mattatoi, tributi ad enti locali: con un complesso di ingerenze di varie altre pubbliche amministrazioni, il cui intervento è egualmente indispensabile per ogni tentativo di utile innovazione in materia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

« Comunque il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di prendere al riguardo l'iniziativa presso le altre pubbliche amministrazioni interessate, per le possibili soluzioni ».

Il Ministro
SEGNI.

BIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se in accoglimento di analogo voto formulato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Matera, nella tornata del 13 gennaio 1950, e in conformità del disposto dell'articolo 121 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, non ritenga opportuno disporre:

a) che il materiale archeologico rinvenuto in provincia di Matera e trasferito a Reggio Calabria, perché fosse controllato e studiato da quella Soprintendenza per le antichità e belle arti, venga definitivamente assegnato al museo nazionale Ridola di Matera, quale unico istituto governativo esistente in Lucania;

b) che tutto il materiale archeologico che in seguito dovesse essere ritrovato in provincia di Matera, sia sempre assegnato al suddetto museo nazionale Ridola ». (1877).

RISPOSTA. — « Questo Ministero è a conoscenza del voto formulato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Matera, per la destinazione del materiale archeologico e può dare assicurazione che, ai fini dell'eventuale accoglimento di tale voto, già ha chiesto il parere tecnico delle competenti Soprintendenze e porterà poi all'esame del Consiglio superiore delle antichità e belle arti la questione, nella prossima seduta dell'Alto Consesso ».

Il Ministro
GONELLA.

BIANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza dei frequenti incidenti che si verificano nella seconda classe dell'Istituto tecnico di Matera a causa dell'atteggiamento inurbano di un insegnante verso gli alunni; e per conoscere quali provvedimenti intende adottare per mettere fine a tale increscioso stato di cose che compromette la serietà degli studi e il decoro stesso dell'Istituto ». (1879).

RISPOSTA. — « Si comunica che non sono pervenute allo scrivente alcune notizie in merito agli incidenti segnalati, provocati dal-

l'atteggiamento di un insegnante verso gli alunni.

« Premesso che a Matera non esiste alcun Istituto tecnico statale, si ritiene che i denunciati incidenti si siano verificati presso la locale Scuola tecnica industriale per meccanici.

« Si assicura che sono stati disposti gli opportuni accertamenti e che saranno in merito adottati i provvedimenti necessari ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA, BUZZELLI, BIANCO, DIAZ LAURA E GALLO ELISABETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — « Per conoscere il loro pensiero circa la prospettata opportunità di bloccare gli sfratti — con un provvedimento legislativo generale ed unitario — per tutto il 1950, in corrispondenza dell'anno santo ». (2053).

RISPOSTA. — « In merito alla opportunità di bloccare gli sfratti per tutto il 1950 si osserva che una simile preclusione all'esecuzione di provvedimenti giudiziari è in contrasto con le fondamentali esigenze di rispetto della autorità ed efficacia del giudicato. Colui che ha ottenuto una sentenza o una ordinanza di sfratto, dopo un giudizio nel quale sono stati vagliati gli elementi favorevoli e quelli sfavorevoli alla sua pretesa e si è giunti alla conclusione che questa è conforme alla legge, deve potere ottenere l'esecuzione di tale sentenza o ordinanza. In caso contrario si verificherebbe una situazione di contrasto con la funzione di accertamento e di condanna demandata al giudice e, indirettamente, anche con la stessa volontà della legge sostanziale. Per ciò che riguarda la valutazione, in sede di esecuzione, di particolari circostanze di fatto e di specifiche contingenze che possano consigliare nel caso concreto qualche cautela e qualche dilazione nello svolgimento della esecuzione stessa, già esistono le norme sulla graduazione degli sfratti, che servono appunto ad adattare l'esecuzione di questi alle esigenze temporali del caso concreto. Ma un provvedimento che sospenda gli sfratti in via generale, come quello proposto, avrebbe una portata ben diversa da quella delle attuali graduazioni degli sfratti: la sua applicazione generale ed indiscriminata farebbe gravitare la sua funzione sul ben diverso piano delle limitazioni all'efficacia del giudicato, incidendo, così, in definitiva sugli attributi del potere giudiziario.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

« Comunque la questione potrà essere riesaminata in sede di discussione della proposta di legge dell'onorevole Caronia per la sospensione degli sfratti per case di abitazione, nel comune di Roma, durante l'anno Santo ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia*
TOSATO.

CASALINUOVO, — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se sia informato delle preoccupanti voci, che hanno determinato vivo allarme fra la popolazione, circa numerosi casi di difterite a Catanzaro, taluno dei quali con esito letale.

« Per conoscere, altresì, quale fondamento abbiano le voci stesse e, principalmente quali provvedimenti siano stati adottati e si intenda con urgenza adottare al fine di evitare una eventuale epidemia. » (2006).

RISPOSTA. — « Nel comune di Catanzaro risultano denunziati, dal 1° gennaio 1950, numero 7 casi di difterite nel mese di gennaio e n. 8 casi fino al 22 febbraio 1950. Si sono avuti 2 decessi.

« I casi si sono manifestati in forma sparsa in tutto l'abitato, senza alcun nesso contagionistico tra l'uno e l'altro.

« Anche nella provincia si sono avuti episodi di difterite nello stesso periodo e cioè: a Serra San Bruno 4 casi, a Soverato 2 casi.

« Si tratta per lo più di soggetti non sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro la malattia in parola.

« Le misure profilattiche sono consistite nell'isolamento dei malati, nelle disinfezioni a domicilio e nella intensificazione della vigilanza sanitaria scolastica, attuata a mezzo degli ufficiali sanitari, dei medici scolastici e delle assistenti sanitarie visitatrici.

« È risultato che in dette località anche molti alunni delle scuole primarie risultano non vaccinati, in conseguenza della scarsa comprensione, da parte delle famiglie, della importanza profilattica di tale vaccinazione, per la esecuzione della quale questo Alto Commissariato e gli uffici dipendenti pongono ovunque a disposizione del pubblico adeguati servizi gratuiti.

« Per ovviare a tale stato di fatto questo Ufficio è intervenuto presso le autorità locali, per ribadire il principio della obbligatorietà della vaccinazione antidifterica invitando le medesime a procedere senz'altro alla denuncia all'autorità giudiziaria degli inadempienti ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prendere in esame la situazione dei maestri elementari di ruolo, laureati ed abilitati, ai quali, a norma dell'articolo 327, terzo comma, del regolamento generale 26 aprile 1928, è preclusa la possibilità di insegnare nelle scuole per le quali sono abilitati, a meno che non rinunzino al posto che occupano, con la conseguente perdita dei vantaggi di un servizio a volte più che decennale, al fine:

a) di riconoscere agli stessi il diritto di poter essere inclusi nelle graduatorie per gli incarichi annuali nelle scuole secondarie, valutandosi, come per i concorsi di Stato, il servizio nelle scuole elementari;

b) di effettuare la eventuale nomina sotto forma di comando, per evitare ogni dannosa interruzione di carriera;

c) di riservare ad essi, nell'eventualità che fossero banditi dei concorsi per gli abilitati, un'aliquota di posti, avendo, rispetto agli altri abilitati, il merito di avere già vinto un concorso di Stato ed essendo tale beneficio riconosciuto al personale interno delle altre Amministrazioni dello Stato » (1856).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne i punti a) e b) della questione questo Ministero fa presente:

« L'insegnamento nelle scuole medie da parte di maestri elementari è stato regolato dalla circolare ministeriale n. 14605 del 25 novembre 1946, secondo la quale i maestri possono ottenere l'incarico d'insegnamento nelle scuole medie alle seguenti condizioni:

a) che l'insegnamento medio sia impartito nello stesso comune nel quale il nominato presta servizio di maestro;

b) che l'orario scolastico della scuola media non coincida nemmeno in parte con quello della scuola elementare;

c) che non esista altro aspirante allo stesso incarico nella scuola media abilitato o laureato che non percepisca alcuna retribuzione a carico dello Stato.

« Tali criteri furono stabiliti dal Consiglio di Stato, espressamente richiesto di parere da questa Amministrazione.

« Come l'Alto Consesso ha ampiamente illustrato, solo la concorrenza di tutte e tre le condizioni già esposte, può far sì che si venga incontro alle esigenze della scuola media, senza danneggiare la scuola elementare, ed evitando, altresì, di aggravare senza sufficienti ragioni la disoccupazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

« Per tali motivi, non si ritiene opportuno un provvedimento, per il quale, mediante il comando o altra determinazione analoga, si allontanino dalla scuola elementare i maestri, che abbiano ottenuto incarichi nella scuola media, tanto più che in tal modo non potrebbe non verificarsi — come ha osservato il Consiglio di Stato — che i migliori elementi delle scuole elementari si disamorino dall'insegnamento ordinario e che qualora vi debbano ritornare lo facciano malvolentieri e quindi con scarso rendimento.

« In merito poi al punto c) della questione in parola, è opportuno considerare che la nomina degli insegnanti per mezzo di concorsi per soli titoli costituisce una forma di reclutamento di carattere straordinario, per la quale occorre apposita autorizzazione legislativa, come è avvenuto per i concorsi che furono indetti con decreto ministeriale 4 luglio 1947, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. Né, d'altronde, appare allo stato attuale opportuno promuovere l'emanazione di analogo provvedimento, sia pure di efficacia limitata, ad una sola categoria di abilitati: a parte, infatti, ogni considerazione circa la legittimità di tale limitazione, si ritiene più rispondente agli interessi della scuola e degli stessi aspiranti a cattedre di insegnamento medio procedere alla nomina degli insegnanti attraverso la tradizionale e regolare selezione del concorso per titoli ed esame, nel quale si dà peso all'esperienza culturale e didattica dei più anziani, ma in pari tempo si valuta la capacità del candidato con una prova che serve, sia ad accertare la preparazione presente di tali candidati anziani, sia a dare la possibilità ai più giovani e preparati, che non hanno avuto agio di procurarsi molti titoli, di accedere all'insegnamento statale di ruolo ».

Il Ministro
GONELLA.

CERABONA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a ciò che negli uffici giudiziari i premi di presenza giornaliera ed il compenso di lavoro straordinario non vengano corrisposti con notevole ritardo, con grave danno economico dei dipendenti, che non possono fare alcun sicuro assegnamento sulla corresponsione di detti emolumenti ». (1950).

RISPOSTA. — « Si informa che mentre la liquidazione ed il pagamento del premio giornaliero di presenza sono eseguiti mensilmente

dalle Corti di appello e Procure generali al personale dipendente con fondi accreditati dalla Ragioneria centrale, la liquidazione del compenso per lavoro straordinario è, invece, disposta con decreti ministeriali in base ad attestazioni trasmesse bimestralmente dagli Uffici giudiziari per via gerarchica.

« Ora, accade che, pur essendo eseguite con la necessaria sollecitudine da parte del Ministero della giustizia le operazioni relative a quest'ultima liquidazione, talvolta la trasmissione delle cennate attestazioni da parte degli uffici periferici subisca qualche ritardo.

« Ad ovviare a tali inconvenienti si assicura che sarà provveduto ad impartire opportune istruzioni agli uffici dipendenti ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

CHIARINI. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali disposizioni intendono adottare di fronte ai quotidiani incidenti stradali che si verificano sulla statale Brescia-Verona, che costituisce l'arteria principale di comunicazione tra la Lombardia e il Veneto.

« A titolo informativo l'interrogante precisa che nel periodo 1° maggio 1943-30 settembre 1949, nel solo tratto compreso fra il centro di Santa Eufemia ed i confini del comune di Mazzano (attraverso Rezzato e Treponti) si sono rilevati:

n. 231 incidenti (non sono comprese le altre centinaia di incidenti che non hanno determinato danni a persone);

n. 278 persone infortunate;

n. 65 persone morte fra quelle infortunate.

« Le popolazioni interessate domandano immediati provvedimenti atti a disciplinare il traffico degli automezzi e dei ciclisti, nonché opere che rendano meno pericoloso il traffico, come il collocamento in sede propria della tramvia, la copertura del canale Naviglio Grande nel tratto costeggiante la strada, nonché il prolungamento dell'autostrada Milano-Brescia in territorio veneto.

« Le numerose vittime, che ogni giorno irrorano col loro sangue la strada, e le molte famiglie di lavoratori, che vengono private dei loro capi, sono un'obiettivo dimostrazione dell'urgenza e della necessità dei provvedimenti invocati ». (1959).

RISPOSTA. — « Il tratto della strada statale n. 11 fra Brescia e Tre Ponti è lungo chilometri 9,5, con andamento rettilineo e pianeg-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

giante e con pavimentazione parte in cubetti di porfido e parte in bitume.

« La sede stradale ha una larghezza sufficiente (metri 9) da Brescia a Santa Eufemia; da Santa Eufemia a Tre Ponti presenta una larghezza media di circa metri 7,50, salvo una strozzatura (metri 6) nell'abitato di Rezzato: in questa seconda parte la strada è fiancheggiata dal lato nord dal canale Naviglio Grande Bresciano, e dal lato sud; per un certo tratto, dalla linea tramviaria Brescia-Salò, che poi abbandona la sede stradale per portarsi in sede propria.

« Il traffico su detto tronco stradale è rilevantisimo e può valutarsi in una media giornaliera di oltre 8000 veicoli e 3000 ciclisti.

« Le caratteristiche della strada, in rapporto all'entità del traffico, non sono certo ideali, ma comunque analoghe condizioni si riscontrano in tanti altri tronchi della rete stradale italiana; è quindi purtroppo spiegabile che, dato il comportamento tuttora imprudente ed irregolare della maggior parte degli utenti della strada, i quali non osservano le precauzioni richieste dalle condizioni della viabilità e dell'entità del traffico medesimo, si determinino su questo tronco frequenti incidenti.

« Il miglioramento delle caratteristiche tecniche di questo tronco di strada richiederebbe i seguenti provvedimenti:

1°) l'allargamento lato nord mediante la copertura del canale Naviglio Grande; tale provvedimento richiederebbe una spesa di oltre un miliardo, spesa assolutamente incompatibile con la disponibilità di fondi e con gli impegni in corso dell'A.N.A.S. e ciò anche in considerazione del previsto prolungamento dell'autostrada Milano-Bergamo-Brescia, che verrà ad assorbire notevole parte del traffico oggi incanalato sulla strada statale n. 11 del tronco in questione;

2°) lo spostamento della tramvia Brescia-Salò in sede propria ovvero la sostituzione dell'attuale armamento, in rotaie tipo Vignole su massiciata (quindi non percorribile dal traffico stradale), con rotaie a gola, che permetterebbero di rendere viabile anche la sede tramviaria.

« Quest'ultima soluzione non risolverebbe che parzialmente il problema e forse darebbe luogo (come in altri casi si è verificato) ad ulteriori pericoli ed incidenti.

« È quindi opportuno attendere che la sorte della tramvia sia esaminata in base al nuovo provvedimento ora allo studio per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie concesse all'industria privata e quindi venga

deciso l'eventuale spostamento in sede propria oppure la sua sostituzione con servizio stradale.

« In attesa della decisione di cui al punto 2°) saranno presi dal Ministero dell'interno e dal Ministero dei lavori pubblici urgenti provvedimenti per assicurare una maggiore disciplina e sicurezza del traffico.

« In particolare sarà intensificato il servizio di polizia stradale sul tratto in questione durante l'intera giornata e specialmente nelle giornate festive: sarà provveduto a cura dell'A.N.A.S. per l'applicazione di segnali, semafori, ed altri dispositivi tecnici atti ad assicurare al traffico la maggiore possibile regolarità.

« Per quanto infine riguarda il richiesto prolungamento dell'autostrada Milano-Brescia è da riconoscere che tale prolungamento, fino al congiungimento con l'autostrada Padova-Venezia, è veramente auspicabile in quanto che, come più sopra detto, il nuovo tratto verrebbe ad assorbire notevole parte del traffico oggi incanalato sulla strada statale numero 11 nel tronco Brescia-Tre Ponti. L'opera, peraltro, trascende le possibilità di bilancio dell'A.N.A.S. per cui non se ne può prevedere l'attuazione se non allorquando sarà possibile l'adozione di apposito provvedimento legislativo che ne autorizzi il finanziamento ».

Il Ministro dei trasporti
D'ARAGONA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali è stato soppresso l'Ufficio distaccato del lavoro di Termoli (Campobasso) ». (2065).

RISPOSTA. — « Si comunica che, a seguito di riesame della situazione della provincia di Campobasso per ciò che concerne gli Uffici del lavoro e relative sezioni, già fin dal 22 febbraio 1950 questo Ministero dispose la revoca della soppressione della Sezione staccata di Termoli ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se e quando la Cassa depositi e prestiti intende accogliere la domanda di mutuo di lire 10.000.000, presentata sin dal 1947 dal comune Guardialfiera (Campobasso) per provvedere alla costruzione dell'edificio scolastico, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 26 gennaio 1950 ». (2062).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

RISPOSTA. — « La richiesta di mutuo del comune di Guardialfiera, avanzata con domanda del 16 febbraio 1948, pervenne alla Cassa depositi e prestiti il 23 dello stesso mese. Al mutuo fu data immediata adesione, comunicata ufficialmente al comune il 24 marzo 1948, con foglio n. 1786/705954.

« Con detto foglio si impartivano al comune stesso le istruzioni per l'allestimento degli atti necessari all'espletamento dell'operazione.

« La prefettura di Campobasso, con lettere 18 e 22 giugno 1949, comunicate alla Cassa depositi e prestiti per conoscenza, chiese la concessione del contributo statale su detto mutuo al Ministero dei lavori pubblici, al quale inviò gli atti predisposti dal comune per il mutuo stesso, unitamente al progetto approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

« Cosicché per la concessione del mutuo da parte della Cassa occorre che fossero trasmessi alla Cassa stessa dal Ministero dei lavori pubblici gli atti su accennati ed il decreto di concessione del contributo, che a tutt'oggi non sono pervenuti.

« Pertanto la Cassa non è stata posta in grado di dar corso alla concessione del mutuo, in mancanza degli atti che si riferiscono alla procedura indispensabile di garanzia del mutuo stesso e al contributo statale da parte del Ministero dei lavori pubblici ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza:

1°) della grave situazione in cui è venuta a trovarsi la importante ed antica industria dei cantieri di Molfetta in seguito alla grave crisi della pesca ed alla perdita di importanti zone pescherecce;

2°) che a Molfetta su 16 cantieri, 4 hanno licenziato tutta la maestranza e negli altri è stata licenziata la maggior parte degli operai;

3°) se non ritiene:

a) assegnare adeguati sussidi straordinari oltre i 180 giorni prescritti;

b) disporre la immediata apertura di corsi di riqualificazione ». (1670).

RISPOSTA. — « È noto che, a mente dell'articolo 39 (ultimo comma) della legge 29 aprile 1949, n. 264, i sussidi straordinari di disoccupazione sono erogati, in via normale, per 90 giorni, prorogabili sino ad un massimo di 180,

termine questo da stabilirsi con il decreto di concessione.

« La suaccennata categoria di lavoratori ha già usufruito, sia pure in base alle cennate disposizioni (abrogate dalla legge in questione), del beneficio del sussidio per 180 giorni. Comunque, qualsiasi eventuale concessione ulteriore non potrà essere accordata, se non ad approvazione avvenuta del regolamento della legge 29 aprile 1949, n. 264 (tuttora in fase di concerto con le altre Amministrazioni interessate) ed a seguito del prescritto parere ad opera della competente commissione centrale.

« Per ciò che, invece, concerne l'apertura di corsi di cui al punto b), risultano sin oggi pervenute le proposte relative alla istituzione di quattro corsi di addestramento professionale per disoccupati, da svolgersi a Molfetta, con un onere complessivo di lire 3.700.000 circa.

« Le proposte in parola trovansi, attualmente, in corso di revisione, al termine della quale sarà provveduto agli atti di finanziamento ».

Il Ministro
MARAZZA.

FASSINA. — *Al Ministro del tesoro.* —

« Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per evitare che la reversibilità della pensione alle vedove ed ai figli di età minore dei pensionati statali e di guerra deceduti, continui — come accade attualmente — a venire liquidata con un ritardo di parecchi mesi, e in diversi casi di oltre un anno, dalla data del decesso del titolare. L'interrogante fa presente lo stato di indigenza in cui viene a trovarsi in tale periodo la famiglia del pensionato, alla quale non viene corrisposto alcun assegno, e ritiene sia necessario autorizzare i competenti uffici periferici a procedere, in base alla presentazione di domanda documentata, al rilascio di un certificato per la corresponsione immediata di un assegno mensile provvisorio, di importo di poco inferiore alla pensione che spetterà in sede di liquidazione definitiva ». (1914).

RISPOSTA. — « Attualmente è previsto, da apposite disposizioni legislative, che gli Uffici provinciali del tesoro possono, con procedura sollecita, provvedere soltanto alla continuazione dei pagamenti, a titolo di assegni provvisori di pensioni, alle vedove e agli orfani nel caso di morte, avvenuta in servizio, dell'impiegato iscritto nei ruoli dei detti Uffici, e, limitatamente al periodo di sei mesi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

agli orfani minorenni quando avvenga la morte o il passaggio a nuove nozze della madre pensionata di guerra, nonché alla madre di caduti in guerra quando avvenga la morte del marito pensionato.

« I casi di vedove sole o con figli minori del pensionato statale o del pensionato di guerra non sono stati finora contemplati in quanto essi importano la necessità del riconoscimento *ex novo* del diritto alla pensione, riconoscimento che è devoluto alle Amministrazioni centrali subordinatamente all'accertamento di determinate condizioni, quali, il matrimonio anteriore di non meno di due anni al collocamento a riposo, salvo la nascita di prole ancorché postuma; la mancanza di separazione personale tra coniugi, ecc.

« Ad ovviare all'inevitabile ritardo che si lamenta in tali casi, questa Amministrazione sta esaminando la possibilità di un apposito provvedimento diretto a dare agli Uffici provinciali del tesoro la facoltà di continuare, anche nei casi suaccennati e con analoga procedura sollecita; i pagamenti di un'aliquota dell'importo della pensione del dante causa, salvo provvedimento definitivo da parte dell'Amministrazione centrale ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

FODERARO. — *Al Governo.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare alle tristi condizioni in cui versa il comune di Serra di Aiello (Cosenza), la cui popolazione manca di tutto, così dell'acquedotto, della fognatura, della farmacia, del telefono, della caserma dei carabinieri, dell'edificio scolastico, ecc.

« La realizzazione di tali indispensabili ed indilazionabili opere pubbliche consentirebbe inoltre di alleviare la grave disoccupazione nella quale versa la classe lavoratrice di quel disgraziato comune ». (1919).

RISPOSTA. — « In seguito a delega conferitagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo Ministero risponde a nome di tutti i Ministri interessati.

1°) per la costruzione dell'acquedotto il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro fin dal 1948 ha approvato un progetto dell'importo di 30 milioni, ma di esso ha potuto finanziare soltanto uno stralcio di lire 7 milioni 484.555, relativo alla costruzione dell'edificio di presa e del serbatoio, avvalendosi dei fondi elargiti per lenire la disoccupazione.

« Ora questi fondi sono del tutto esauriti e pertanto non si può più fare ricorso alle

disposizioni di legge relative. E poiché si tratta di un'opera eminentemente di interesse comunale, questo Ministero non ha altra facoltà di intervento che quella di elargire speciali contributi nell'esecuzione dell'opera come è previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589;

2°) per la fognatura si devono fare analoghe comunicazioni circa la possibilità da parte del comune di fare ricorso ai benefici della legge anzidetta.

« Non può peraltro trascurarsi dal far presente che i fondi assai limitati sono stati somministrati comparando le necessità e le speciali urgenze rappresentate.

« Le domande che il comune potrà fare in modo distinto ed unendo rispettivamente apposita relazione tecnica, saranno tenute presenti quando sarà predisposto il programma delle opere da eseguire in base alla legge predetta coi fondi del prossimo esercizio finanziario;

3°) per quanto riguarda la mancanza della farmacia è opportuno chiarire che essa pur essendo stata messa a concorso nel 1948 non è stata coperta perché evidentemente nessun farmacista ha ritenuto conveniente affrontare la notevole spesa di impianto per un centro che con soli 952 abitanti non offre possibilità di ragionevoli utili;

4°) per l'impianto telefonico si fa osservare che, per le disposizioni legislative vigenti, l'impianto dei telefoni nei comuni è subordinato al pagamento, da parte dei comuni stessi, del 50 per cento della spesa occorrente, restando l'altra metà a carico della società concessionaria.

« Pertanto spetta al comune farsi parte diligente e richiedere l'impianto telefonico, contribuendo alle spese nella misura predetta, cosa che non risulterebbe sia stata fatta.

« E peraltro da ricordare che, in base al decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, lo Stato ha assunto a suo carico, per l'importo di 350 milioni di lire, il contributo del 50 per cento anzidetto per i comuni dell'Italia meridionale, e che, con provvedimento già approvato dal Parlamento e di imminente pubblicazione, saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande dirette ad usufruire dell'agevolazione nel limite delle somme residue dopo l'applicazione del citato decreto legislativo n. 783.

« Il comune di Serra d'Aiello potrà pertanto chiedere di beneficiare del provvedimento in corso di pubblicazione;

5°) a parte il fatto che l'istituzione della caserma dei carabinieri non appare né urgente né assoluta, in quanto nel finitimo co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

mune di Aiello Calabro già esiste una stazione dell'Arma, è da far presente che alla fornitura dei locali per i Corpi armati di polizia debbono provvedere le Amministrazioni interessate a norma dell'articolo 144 della legge comunale e provinciale e quindi nessun provvedimento potrebbe adottare al riguardo il Ministero dei lavori pubblici.

« Questo stesso Ministero ha nel proprio bilancio fondi per la riparazione, sistemazione e completamento di edifici già esistenti, ma non per nuove costruzioni come sarebbe richiesto nel caso che interessa;

6°) per la costruzione di un edificio scolastico, il comune di Serra d'Aiello ha già presentato a questo Ministero dei lavori pubblici la domanda diretta a beneficiare delle agevolazioni previste dalla già menzionata legge sugli enti locali, 3 agosto 1949, n. 589.

« Tale domanda, però, che importava una spesa di 8 milioni, non si è potuta comprendere nel programma esecutivo delle opere ammesse a fruire del contributo erariale nel corrente esercizio finanziario e pertanto è tenuta presente per essere anch'essa presa in esame, comparativamente alle numerose altre domande dirette a conseguire gli stessi benefici, allorché sarà predisposto il programma delle opere da finanziarsi nel prossimo esercizio finanziario.

« Da quanto è sopra esposto appare chiaro che l'intervento dello Stato nelle necessità prospettate è limitato e che rientra prevalentemente nella competenza e nell'iniziativa del comune interessato provvedere al riguardo delle segnalate necessità ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

FODERARO. — *Al Governo.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare con carattere di urgenza in favore del comune di Carfizzi (Catanzaro) privo delle più elementari e necessarie opere pubbliche, in modo da porre fine allo stato misero ed inumano in cui vive la popolazione di quell'abbandonato paese ». (2008).

RISPOSTA. — « Questo Ministero è consapevole dello stato di necessità in cui trovasi il comune di Carfizzi il quale, come tanti altri comuni della Calabria, ha bisogno di fognature, di pavimentazione di strade interne, di scuole e della sistemazione del cimitero.

« Si tratta, com'è chiaro, di opere pubbliche che interessano la competenza del comune stesso.

« Con le varie leggi emanate per la esecuzione di lavori a sollievo della disoccupazione, è stato possibile a questo Ministero anticipare la spesa relativa alla esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali salvo rimborso. Però i fondi relativi sono stati molto limitati in confronto alle reali necessità dei comuni di tutta Italia, di modo che si è dovuto provvedere alle più urgenti e pressanti necessità. Il comune di Carfizzi per tali motivi non è stato compreso nei programmi ormai attuati. Ora poi i fondi cosiddetti della disoccupazione sono del tutto esauriti e nuovi criteri regolano l'intervento dello Stato nella esecuzione delle opere di cui trattasi. Infatti con la legge 3 agosto 1949, n. 589, è consentito allo Stato, nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati, di concorrere nella esecuzione di lavori, come fognature, scuole e cimiteri, con contributi ripartiti in 35 annualità.

« Il comune di Carfizzi può quindi chiedere per le opere sopraindicate l'applicazione della legge stessa. Questo Ministero non mancherà di tenere nella migliore considerazione la richiesta, nei limiti, bene inteso, delle disponibilità dei fondi assegnati e comparativamente alle necessità degli altri comuni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga urgente intervenire a sollevare dallo stato di deplorabile abbandono in cui versa il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), che manca di strade di accesso, di fognature, e di illuminazione elettrica (pur essendo l'abitato attraversato dalla rete che trasporta l'energia ad altri comuni) e che presenta il massimo indice di disoccupazione ». (1979).

RISPOSTA. — « Le necessità prospettate a favore del comune di San Pietro di Caridà riguardano:

- 1°) la costruzione di strade di accesso;
- 2°) le fognature;
- 3°) la fornitura della energia elettrica.

« Si tratta, come appare chiaro, di lavori che interessano le competenze del comune, il quale può invocare le provvidenze disposte dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« 1°) Per quanto riguarda le strade di accesso si deve far presente che il comune anzidetto risulta ubicato lungo la strada provinciale n. 15 e quindi è allacciato alla rete stradale. Il comune stesso ha peraltro già avanzato domanda di contributo a' sensi della

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

legge 3 agosto 1949, n. 589, per la sistemazione della strada « Calcara ».

« Poiché trattasi di strada podereale o tutt'al più vicinale perché non risulta che allacci frazione alcuna, il comune non può beneficiare del contributo richiesto non potendosi la strada stessa considerare né comunale, né provinciale.

« 2°) Per la fognatura il comune ha già inoltrato domanda di contributo a' sensi della legge in parola, senonché non è stato possibile includere i relativi lavori nel programma predisposto per l'esercizio corrente, perché più gravi esigenze hanno imposto l'impiego delle disponibilità dei fondi assegnati in altri lavori.

« Si assicura, comunque, che la richiesta sarà tenuta presente in sede di formazione di analogo programma per il prossimo esercizio finanziario.

« 3°) per quanto riguarda, infine, l'illuminazione elettrica questo Ministero ha notizia che è in corso di esecuzione, da parte della Società elettrica delle Calabrie, il relativo impianto a spese del comune.

« Comunque, si fa osservare che il comune non ha qui fatto pervenire a tale proposito domanda di contributo a' termini della legge su menzionata ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se risponde a verità la voce diffusasi tra i ferrovieri di Foggia secondo cui starebbe per essere ceduta a privati appaltatori la gestione del teatro di quel dopolavoro ferroviario, e se non ritenga opportuno — perché detto teatro possa assolvere la funzione ricreativa ed educativa per la quale è stato creato — di affidarne la gestione allo stesso dopolavoro, evitando così anche esose speculazioni che tenderebbero a monopolizzare la vita teatrale foggiana, a tutto danno delle classi meno abbienti.

« D'altra parte sarebbe s'rano se, dimenticando che a Foggia vivono ben 2500 ferrovieri con le rispettive famiglie, si volessero, per quel dopolavoro, adottare misure diverse da molti altri confratelli d'Italia ». (2080).

RISPOSTA. — « Si comunica che la voce di una cessione a privati appaltatori della gestione del teatro del dopolavoro ferroviario di Foggia è priva di alcun fondamento, inquantoché se è vero che esistono numerose richieste avanzate da privati per ottenere l'appalto di tale gestione, è anche vero che nes-

suna trattativa è stata nemmeno iniziata. È infatti interdimento della Direzione generale delle ferrovie dello Stato di lasciare il teatro suddetto in diretta gestione al dopolavoro ferroviario ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i provvedimenti che intende adottare perché, una buona volta, a Foggia, siano portati a compimento gli alloggi in prolungamento del decimo isolato case per ferrovieri, tenuto conto della carenza di abitazioni in quella città ed anche in considerazione che non si sta offrendo un simpatico spettacolo impiegando anni ed anni per costruire un modestissimo numero di appartamenti in una città tanto martoriata dalla guerra.

« L'interrogante tiene a mettere in evidenza che per lo stesso motivo ebbe ad interrogare l'onorevole Ministro dei trasporti circa due anni or sono ». (2081).

RISPOSTA. — « La costruzione del decimo isolato delle case per i ferrovieri a Foggia è stata, a suo tempo, dall'Amministrazione ferroviaria appaltata ad un'impresa che era favorevolmente nota, ma che si è poi resa inadempiente per dissesti incontrati nella gestione di opere da essa eseguite per altri enti.

« La notorietà dell'impresa e gli affidamenti che essa veniva dando sulla imminenza di una propria sistemazione finanziaria che le avrebbe consentito il regolare sviluppo dei lavori hanno trascinato le cose per il lungo, con alternative di riprese e sospensioni, creando una situazione che è dall'Amministrazione ferroviaria stessa deplorata.

« Ora essendo fallita un'ultima trattativa che l'impresa aveva in corso con enti finanziatori si sta provvedendo alle pratiche necessarie per affidare i lavori ad altra impresa e si confida che così i lavori potranno essere sollecitamente ripresi ed avviati a compimento ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

LATORRE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se sia a conoscenza che l'ufficio telegrafico di Tarranto, pur essendo ufficio di prima categoria, durante le ore notturne, dopo la mezzanotte, accetta soltanto telegrammi urgentissimi e respinge quelli a tariffa ordinaria, e ciò ad evidente danno delle classi meno abbienti. E per

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

conoscere quali provvedimenti intenda prendere perché tale sconcio abbia a cessare ». (2045).

RISPOSTA. — « Già in precedenza, la Confederazione generale dell'industria e la Camera di commercio avevano rivolte a questo Ministero richieste intese ad ottenere una variazione di orario dell'ufficio telegrafico di Taranto.

« La questione venne accuratamente esaminata e, sebbene non sussistessero motivi atti a giustificare la richiesta, tuttavia, a titolo di esperimento, venne colà istituito, nell'aprile del 1948, l'orario permanente a traffico completo, nella presunzione che il movimento dei telegrammi si fosse, in prosieguo di tempo, manifestato tale da poter confermare il provvedimento adottato, in relazione anche al non indifferente onere cui l'Amministrazione andava incontro per il pagamento delle speciali indennità.

« Senonché, contrariamente alle previsioni degli enti su indicati, si constatava, con accertamenti eseguiti dopo diverso tempo, che il traffico notturno raggiungeva appena la media di quattro telegrammi per notte, ciò che avrebbe potuto determinare senz'altro il ritorno ad una maggiore limitazione del servizio telegrafico, e cioè dalle ore 7 alle ore 24.

« Ma l'Amministrazione, allo scopo di venire incontro ai desideri del ceto industriale di Taranto, dispose soltanto il ripristino, dell'ufficio di quel capoluogo, del servizio notturno a traffico ridotto, cioè limitato all'accettazione e trasmissione dei telegrammi « urgenti » ed « urgentissimi », con esclusione soltanto di quelli ordinari.

« E poiché le condizioni del traffico sono rimaste pressoché stazionarie, non si ha motivo di ritornare sulle decisioni prese.

« Giova a questo proposito far presente che l'orario notturno a traffico ridotto, che consente anche una notevole economia, viene attualmente mantenuto in molti capoluogo più importanti di Taranto senza che vi siano stati reclami e pressioni per modificarlo ».

Il Ministro
SPATARO.

LATORRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per cui non sono stati ancora corrisposti agli insegnanti incaricati provvisori della scuola popolare serale i miglioramenti concessi a tutti i dipendenti statali aventi decorrenza dal 1° novembre 1947; e se non ritiene giunto ormai

il tempo di mettere a disposizione dei Provveditori agli studi la somma necessaria al pagamento delle quote mensili arretrate ». (1966).

RISPOSTA. — « Per l'applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, relativa ai miglioramenti sulle retribuzioni degli impiegati statali con decorrenza 1° novembre 1948, questo Ministero non poté accreditare immediatamente ai Provveditori agli studi le somme occorrenti, in quanto la somma a disposizione sul bilancio del Ministero medesimo per il funzionamento della scuola popolare (un miliardo) era stata precedentemente ripartita in base alle tabelle di stipendio in vigore nel novembre 1948.

« Dopo aver raccolto dai Provveditori agli studi tutti i dati necessari al pagamento delle quote mensili arretrate, spettanti, a norma della legge suddetta, agli insegnanti della scuola popolare, questo Ministero inviò regolare richiesta al Dicastero del tesoro, del quale si attendono determinazioni ».

Il Ministro
GONELLA.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non creda di ordinare la sospensione, o almeno di ritardare la esecuzione dello sfratto intimato in data 21 ottobre 1949 da parte dell'ufficio T.A.V., terza sezione, a circa 100 sottufficiali dell'esercito e dei carabinieri, che dovrebbero sgomberare entro il 28 febbraio 1950 i locali da essi e dalle loro famiglie occupati di proprietà demaniale.

« L'interrogante fa rilevare che per la maggior parte questi benemeriti sottufficiali sono stati posti in congedo per ragioni di età; ma alcuni, ossia i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, si trovano ancora in servizio, sia pure trasferiti in altri uffici ». (1976).

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione, come è noto, concede alloggi demaniali ai propri dipendenti che, per ragioni di impiego, debbono risiedere in determinate località.

« In base alle disposizioni vigenti, tali alloggi, concessi nell'esclusivo interesse del servizio, devono essere rilasciati dagli utenti appena essi cessano dal servizio o sono trasferiti in altra sede.

« Tale tassativa condizione, resa nota agli interessati al momento in cui sono immessi nell'alloggio, viene accettata dagli interessati medesimi che sottoscrivono una dichiarazione in tal senso.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

« Per effetto della concessione, tra l'Amministrazione e i concessionari degli alloggi demaniali sorge un rapporto giuridico di natura amministrativa che, giusta quanto ripetutamente sentenziato in sede giudiziaria, non può soggiacere alle norme che regolano i rapporti privati di locazione.

« Questa Amministrazione, peraltro, rendendosi pienamente conto del disagio in cui i propri dipendenti cessati dal servizio sarebbero venuti a trovarsi per effetto di una troppo rigida applicazione delle norme che regolano la materia, ha concesso, per il rilascio degli appartamenti in parola, continue proroghe l'ultima delle quali, disposta con circolare 21420/D del 27 agosto 1949, scadrà alla fine del corrente mese di febbraio.

« Di fronte all'alternativa di sacrificare o gli interessi del personale non più in servizio o quelli dei suoi attuali dipendenti questa Amministrazione si è vista costretta, suo malgrado, a favorire i secondi anziché i primi e ciò per evidenti esigenze di servizio, derivanti dalla necessità di eliminare per quanto possibile le difficoltà che, a causa della nota crisi edilizia, ostacolano i trasferimenti del dipendente personale.

« Comunque questo Ministero, al fine di evitare che si creino situazioni disperate, con telegramma n. 202511/II del 21 febbraio 1950, ha impartito disposizioni intese a consentire ai comandanti militari territoriali di sospendere, in casi particolarissimi ed a proprio giudizio, la materiale esecuzione dei provvedimenti di sfratto ».

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

LUCIFREDI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Commissario per il turismo*: — « Per conoscere se siano informati di un progetto secondo il quale la colonia montana estiva di Remesso, in comune di Savignone (Genova), dovrebbe essere adibita a preventorio o comunque a ricovero permanente di ammalati o presunti ammalati di forme polmonari, e se ritengano che la realizzazione di tale progetto sia compatibile da un lato colle caratteristiche degli impianti della colonia e del clima di Savignone, dall'altro colla sua qualità di stazione di soggiorno e turismo, tradizionalmente scelta nei mesi estivi come luogo di villeggiatura da moltissime famiglie genovesi con numerosa prole ». (1284).

RISPOSTA. — « Fin dal 1946 il Consorzio provinciale antitubercolare di Genova, consi-

derata la urgente necessità di aumentare il numero dei posti letto per il ricovero dei tubercolosi e dei predisposti, chiedeva al Commissariato della gioventù italiana la cessione delle colonie di Remesso e Montemaggiore per l'impianto rispettivamente di un sanatorio e di un preventorio. La idoneità dei fabbricati e del clima era stata accertata da apposita commissione.

« In relazione, peraltro, alle direttive di allora, il commissariato della gioventù italiana sollevò ostacoli, adducendo che le colonie erano necessarie per continuare l'assistenza estiva alla gioventù.

« Per superare le difficoltà il prefetto di Genova, in data 9 gennaio 1947, anche perché si presentava la urgente necessità di sgombrare due padiglioni dell'ospedale San Martino che ricoveravano infermi di tubercolosi, dovendo nei medesimi essere sistemate le cliniche universitarie chirurgica ed ostetrica, emise un decreto di requisizione della colonia di Remesso in favore del Consorzio provinciale antitubercolare di Genova perché questo ne fruisse come ospedale sanatoriale. Il decreto peraltro non poté avere applicazione essendo venuti a mancare al Consorzio i mezzi necessari per provvedere alle opere di trasformazione e all'arredamento dell'Istituto.

« Successivamente il Commissariato della gioventù italiana veniva nella determinazione di utilizzare la colonia di Remesso per il ricovero di adolescenti, e previa convenzione con un ente privato e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procedeva ad importanti opere di adattamento ed alla attrezzatura del fabbricato.

« Nel contempo chiedeva al prefetto l'autorizzazione prevista dall'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie specificando che nell'istituto sarebbero stati accolti « adolescenti dai 12 ai 18 anni bisognosi di cure climatiche perché figli di tubercolotici o comunque predisposti alle malattie polmonari o deperiti organicamente ».

« In un secondo tempo, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del prefetto, il Commissariato della gioventù italiana precisava che l'istituto avrebbe dovuto ospitare « giovani di sesso maschile di età dai 12 ai 18 anni, affetti da forme tubercolari primarie ed assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

« Il Commissariato della gioventù italiana giustifica di aver proceduto alle opere di adattamento della colonia senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 193 del

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

testo unico delle leggi sanitarie, in quanto la idoneità del clima e del fabbricato era già stata riconosciuta fin dal 1947 con la emissione del decreto di requisizione della colonia per trasformarla in sanatorio.

« Giusta le disposizioni contenute nell'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie, il prefetto di Genova sentiva, sulla domanda presentata dal Commissariato della gioventù, il parere del consiglio provinciale sanitario il quale, nella seduta del 10 dicembre 1949, si espresse favorevolmente « per la destinazione della colonia per l'assistenza di adolescenti bisognosi di cure climatiche perché predisposti alle malattie polmonari o deperiti organicamente » in conformità a quanto richiesto dal Commissariato della gioventù italiana con la prima istanza. Si espresse invece sfavorevolmente « alla destinazione della colonia per il ricovero di adolescenti affetti comunque da forme tubercolari evolutive od in fase attiva ».

« A seguito di tale parere il Commissariato nazionale della gioventù italiana, ravvisando l'utilità del funzionamento del Centro climatico di Remesso, pur nei ridotti limiti per i quali il predetto consiglio aveva espresso parere favorevole, chiese al prefetto di Genova di voler emanare il provvedimento autorizzativo di competenza.

« Il Commissariato per il turismo non ha sollevato obiezioni.

« Questo Alto Commissariato ritiene che il funzionamento dell'Istituto nei limiti indicati dal Consiglio provinciale sanitario non debba essere ragione di preoccupazione per la popolazione.

« Sarà compito dell'autorità sanitaria provinciale vigilare a che le prescrizioni indicate siano scrupolosamente osservate ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri del tesoro e de'industria e commercio.* — « Per conoscere le ragioni per cui, ad oltre un anno di distanza dalla pubblicazione della legge 24 novembre 1948, n. 1493, sull'indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747, non siano ancora state emanate le norme di attuazione previste dall'articolo 5 della legge stessa, che sono in-

dispensabili perché essa possa trovare applicazione.

« Si sottolineano i gravi danni che da tale ritardo derivano ai cittadini, a favore dei quali l'indennità prevista dalla citata legge è concessa; e la violazione che ne consegue del paragrafo 8 dell'articolo 1 del *Memorandum* di intesa facente parte dei summenzionati accordi in materia economico finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America fin dal 14 agosto 1947 ». (1813).

RISPOSTA. — « Con la legge 24 novembre 1948, si intese dare applicazione, per la parte relativa ai danni subiti dalla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti, agli Accordi in materia economica-finanziaria conclusi a Washington il 14 agosto 1947. In particolare la legge aveva lo scopo di dare agli inventori danneggiati che avessero necessità di rivalidare propri brevetti all'estero, la possibilità di ottenere, per questo fine specifico, acconti sul presunto indennizzo loro liquidabile.

« Si intese venire incontro, in tal modo, agli interessi di quella particolare categoria di inventori che, avendo dovuto sospendere per causa di guerra e nei confronti dei Paesi allora nemici, il pagamento dei canoni dovuti per mantenere in essi la validità dei propri brevetti, si era poi trovata nella necessità di dover pagare, per ottenere negli stessi la rivalidazione, ingenti somme, entro termini perentori.

« Oltre che i particolari interessi degli inventori veniva così tutelata, nel suo complesso, la proprietà industriale italiana. Infatti se gli interessati non avessero provveduto a pagare le somme dovute entro i termini stabiliti dai singoli Paesi, i brevetti sarebbero stati perduti; d'altra parte ben pochi dei danneggiati sarebbero stati in grado di disporre personalmente dei mezzi necessari.

« A tale fine nell'articolo 6 della legge fu disciplinata la corresponsione di questi acconti in modo che per essa non fosse necessario attendere la emanazione delle norme di attuazione, e ciò dato il carattere di urgenza imposto dalla brevità dei termini fissati. Alcuni degli inventori interessati, avendo dato ai Ministeri competenti la possibilità di valutare il presunto danno risarcibile, hanno potuto beneficiare del disposto dell'articolo 6 e percepire l'acconto.

« Decorsi in tutti gli Stati i termini utili per le rivalidazioni, è venuta a cessare questa particolare finalità della legge, e ad essa è rimasto il compito di dare applicazione ai

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

già citati accordi del 14 agosto 1947. La emanazione delle norme di attuazione previste dall'articolo 5 è stata peraltro resa non facile dalle molteplici difficoltà che si sono presentate allorché si è trattato di ottenere, per tutta la materia da disciplinare, il concerto dei Ministeri interessati.

« Inoltre è da tener presente che è stato stabilito di addivenire ad una proroga dei termini fissati dall'articolo 3 della legge, e ciò nell'interesse non certo dell'Amministrazione, in senso stretto, ma di quella larga percentuale degli inventori che non è stata in grado, per ragioni derivanti dalla difficoltà della materia, di presentare nei termini la domanda e la documentazione. Poiché questa proroga richiede una nuova legge, si è ritenuto opportuno che questa disciplini anche parte di quella materia (esempio Commissione liquidatrice) cui di regola si provvede con le norme di attuazione, ma che nel caso presente è necessario sia regolata per legge, dato che la materia dei brevetti si presenta talmente speciale, e di complessità e difficoltà tali, da non consentire che per essa si segua la falsariga delle disposizioni vigenti in materia di danni di guerra. Infatti, per il richiamo fatto dall'articolo 4 della legge, si sarebbe tenuti a non discostarsi da queste disposizioni se la materia dovesse venir regolata da norme di attuazione da stabilirsi con decreto Presidenziale. Una nuova legge invece potrebbe dare una regolamentazione speciale aderente alla originalità del caso contemplato.

« I danni derivanti agli interessati dal ritardo, non sono certo superiori, proporzionalmente, a quelli derivati alla gran massa di cittadini che dalla guerra hanno subito danni, senza essere stati, fino ad oggi, equamente indennizzati. Si fa notare inoltre che i danneggiati in questione sono, in ogni caso, pochissimi, poiché su appena 34 domande di indennizzo presentate entro i termini, solo 7 di esse sono corredate da documentazione dalla quale può rilevarsi, in via presuntiva, il danno risarcibile.

« È interesse generale della categoria che la proroga dei termini dia a tutti coloro che per cause indipendenti dalla propria volontà non sono stati in grado di farlo sino ad oggi, la possibilità di far valere le proprie ragioni.

« Infine si osserva che non è il caso di parlare di violazione del paragrafo 8 dell'articolo 1 del *Memorandum* d'intesa facente parte degli Accordi del 14 agosto 1947, in quanto che il paragrafo stesso non pone alcun limite

di tempo all'obbligo del Governo italiano di corrispondere l'equa indennità in lire ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

AVANZINI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Sui provvedimenti che intende adottare perché lo stabilimento Corradini di Napoli sia riaperto alla produzione e vengano riassunti i suoi dipendenti ». (1956).

RISPOSTA. — « È noto che lo stabilimento Corradini di Napoli fu danneggiato durante la guerra dai bombardamenti aerei del nemico, e successivamente devastato dalle truppe tedesche in ritirata.

« Nell'immediato dopoguerra, grazie agli sforzi compiuti dalla Ditta con i propri mezzi per rimediare ai danni e riattrezzare lo stabilimento con i macchinari necessari, fu possibile riprendere l'attività lavorativa.

« Tuttavia, a causa delle difficoltà insorte fin dal 1946 per quasi tutte le industrie meccaniche, lo stabilimento Corradini si trovò ben presto a versare in uno stato di particolare disagio, che si andò progressivamente aggravando, fino al punto di determinare una crisi profonda che portò addirittura alla chiusura dello stabilimento stesso e alla conseguente messa in liquidazione della Società.

« Le cause che hanno influito a determinare questa situazione sono di varia natura e possono così sintetizzarsi:

1°) grave eccedenza di mano d'opera rispetto alle esigenze aziendali, con relativo gravame di alcuni milioni di lire al mese;

2°) rendimento delle maestranze sempre più scarso, con insostenibile aggravamento dei costi (la produzione media giornaliera, per ogni unità lavoratrice, è scesa da chilogrammi 42, ottenutasi nel 1943, a soli chilogrammi 19 negli anni dal 1944 al 1949);

3°) scarsità di commesse;

4°) mancato ottenimento di crediti bancari, stante il carattere non economico della gestione.

« L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Napoli non ha mancato di informare questo Ministero circa le ricordate vicende. Recentemente, il liquidatore della Società, e rappresentanti dei lavoratori, hanno avuto con i funzionari di questo Ministero ampi scambi di idee, nel corso dei quali la situazione della Società Corradini è stata attentamente esaminata nei suoi vari aspetti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

« Purtroppo, numerose e gravi difficoltà si frappongono ad una riapertura dello stabilimento, per la quale occorrerebbe che la Ditta potesse disporre di un adeguato finanziamento, necessario a far fronte ai debiti già contratti e al riavviamento delle lavorazioni che richiedono una spesa iniziale ingente, per acquisto di materia prima il cui costo, nella industria in esame, prevale in misura cospicua rispetto al valore della trasformazione.

« Tutta questa scorta, necessaria all'ordinario ritmo produttivo, è oggi completamente esaurita, ed il suo ripristino esige disponibilità finanziarie notevoli, che la Società non è in grado di assicurarsi.

« Malgrado tale difficile situazione, si è interessato l'Istituto mobiliare italiano affinché esamini la posizione dell'azienda, per un eventuale finanziamento. Contemporaneamente, si è disposto per la visita di un esperto di fiducia agli stabilimenti, per ottenere un giudizio obiettivo sulla efficienza delle attrezzature, sulla loro rispondenza alle moderne esigenze, e sulla loro idoneità o meno ad assicurare una produzione economica.

« È questa una premessa indispensabile per valutare la possibilità di dar vita eventualmente ad un nuovo complesso industriale, che rilevi una parte — e propriamente, quella più moderna ed efficiente — del macchinario installato nello stabilimento Corradini, e permetta al tempo stesso di assorbire le maestranze addette, nella misura più larga compatibile con una gestione economica.

« Con altri interventi, ci si è rivolti al Ministro dei trasporti ed al Ministro della difesa per conoscere quali possibilità concrete vi siano, di affidare alla Corradini commesse da parte delle ricordate Amministrazioni.

« La risposta del Ministro dei trasporti, già pervenuta, è purtroppo negativa, stante l'attuale stasi nei programmi di elettrificazione e l'esistenza di scorte di conduttori di rame presso le ferrovie dello Stato.

« Infine, allo scopo di alleviare la penosa situazione economica delle maestranze, si è prospettato al Ministro del lavoro l'urgenza di concedere ad esse il sussidio straordinario di disoccupazione, allo scadere del sussidio ordinario ».

Il Ministro
TOGNI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali disposizioni intenda dare al prefetto di Cosenza perché — in attesa che venga definita dal Ministero del lavoro una vertenza da più tempo in corso — si adottino

urgentemente provvedimenti a favore delle cento famiglie di pescatori di Fuscaldo, le quali, essendo prive di qualsiasi forma di assistenza sociale, versano da più mesi in condizioni disperate ». (1985).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'interno, il cui compito nel caso specifico può consistere soltanto nella prestazione dell'assistenza generica, nei limiti dei fondi disponibili, ha concesso in favore dei lavoratori della pesca bisognosi di Fuscaldo l'assegnazione straordinaria di lire 210.000. Inoltre dalla prefettura di Cosenza sono state concesse altre lire 200 mila per l'assistenza invernale, di cui potranno fruire anche i pescatori disoccupati e bisognosi.

« È stata, infine, autorizzata dal Ministero la corresponsione del caropane a favore di detta categoria.

« Per quanto riguarda, poi, il pagamento degli assegni familiari in favore dei componenti la Cooperativa della Pesca, la questione è all'esame del competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Il Ministro
SCELBA.

MANCINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se — in conseguenza delle fondate e motivate richieste formulate dai sindaci di Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Celico, Rovito, Pedace, Serra Pedace, Casole Bruzio, Trenta — non ravvisi urgente rivedere la concessione fatta alle ferrovie Calabro-Lucane per l'esercizio del servizio automobilistico attraverso i sopraindicati comuni della provincia di Cosenza. In concreto si richiede da parte delle popolazioni dei numerosi comuni interessati al buon funzionamento del servizio:

1°) l'inclusione del comune di Serra Pedace nella linea del servizio;

2°) l'aumento del numero delle corse giornaliere;

3°) il prolungamento delle corse fino alle ore 21;

4°) la concessione di biglietti di andata e ritorno e la facoltà di abbonamento secondo il sistema praticato da altra ditta autotrasportatrice sulla Cosenza-Pietrafitta;

5°) la possibilità per tutti i comuni di essere allacciati al capoluogo con tariffa unica indipendentemente dal senso della corsa;

6°) il prezzo ridotto per i ragazzi in analogia a quanto praticato sulle ferrovie dello Stato;

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

7°) l'adeguamento della tariffa stabilita (undici lire per chilometro) al livello della tariffa praticata da altra ditta su percorsi eguali (cinque lire per chilometro) ». (1987).

RISPOSTA. — « In accoglimento della richiesta di cui al punto 1°) si è già disposto per l'allacciamento automobilistico del comune di Serra Pedace con Cosenza.

« Circa le richieste di cui al punti 2°) e 3°) si fa riserva di risposta non appena il dipendente Ispettorato compartimentale, all'uopo interessato a riferire di urgenza, avrà comunicato a questo Ministero, previ gli accertamenti del caso, tutti i necessari elementi di fatto e di giudizio in rapporto alle effettive esigenze di traffico da soddisfare ed al miglior modo di provvedervi, tenuto conto anche della necessità di coordinare il servizio automobilistico con quello ferroviario.

« Per quanto concerne il punto 4°), premesso che l'applicazione della lamentata tariffa in misura superiore a quella normalmente praticata dalle autolinee della zona ha avuto carattere assolutamente provvisorio dalla data di apertura all'esercizio dell'autolinea (2 febbraio) sino al completamento dell'istruttoria per la parte riguardante le tariffe, informasi che, completata tale istruttoria, i prezzi sono stati stabiliti come appresso:

a) tariffa ordinaria, da computarsi sulla base di lire 6 a viaggiatore-chilometro comprensiva di ogni altra rivalsa od onere (imposta sull'entrata, tassa di bollo, ecc.), pari cioè a quella praticata dalla quasi totalità delle aziende similari, tenuto conto dei suaccennati oneri tributari e degli arrotondamenti;

b) biglietti di andata e ritorno per i capolinea con riduzione di almeno il 15 per cento della tariffa ordinaria, con il che il prezzo della corsa per viaggiatore-chilometro si abbassa a lire 5,10.

c) abbonamenti preferenziali: tariffa ridotta del 40 per cento in confronto a quella ordinaria, a favore degli impiegati, insegnanti, studenti ed operai.

« In relazione alla richiesta di cui al punto 5°) di stabilire cioè tariffa unica indipendentemente dal senso della corsa, comunicasi che ciò non è possibile in quanto trattasi di percorso ad anello e pertanto non sarebbe equo fissare un unico prezzo di biglietto per distanze minime e massime sul percorso.

« Nei riguardi del punto 6°) informasi che per disposizioni di massima, alla cui osservanza sono tenute tutte indistintamente le aziende esercenti autolinee, i ragazzi di altezza sino ad un metro, accompagnati singo-

larmente da persona adulta e che non occupino posto a sedere sono trasportati gratuitamente sulle autolinee. Nessuna agevolazione è prevista dall'attuale regime tariffario delle autolinee a favore dei ragazzi di altezza superiore ad un metro, né riesce possibile estendere alle autolinee le riduzioni tariffarie accordate ai ragazzi dalle ferrovie dello Stato, dato il limitato numero dei posti disponibili in ogni autovettura in confronto a quelli offerti dai convogli ferroviari.

« Circa infine il punto 7°) devesi escludere che la società esercente abbia attuato tariffe sulla base di lire 11 a viaggiatore-chilometro in quanto la tariffa effettivamente praticata ha raggiunto e non superato le lire 8 a viaggiatore-chilometro.

« In ogni modo il regime tariffario fissato per l'autolinea in parola è quello come sopra specificato e cioè sulla base di lire 6 a viaggiatore-chilometro per i biglietti ordinari e di lire 5,10 per quelli di andata-ritorno con la riduzione del 40 per cento sulla tariffa ordinaria per gli abbonamenti preferenziali ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

MONTICELLI E BUCCIARELLI DUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere in favore dei piccoli proprietari coltivatori diretti e conduttori di Porto Santo Stefano (Grosseto), che hanno riportato, in conseguenza dell'ultimo nubifragio e della successiva alluvione, gravi danni di carattere duraturo ai raccolti, con conseguente diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi e minore reddito ». (1997).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, sta predisponendo per tutto il restante territorio nazionale un provvedimento simile a quello già concordato per i danni alluvionali nelle provincie della Campania, di Ferrara e di Livorno, che trovasi attualmente all'esame del Parlamento.

« Per quanto riguarda il Ministero delle finanze, si comunica che in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, la Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presenta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

zione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« Comunque si assicura che presso il Ministero delle finanze è allo studio un provvedimento organico relativo alle provvidenze fiscali da adottare nelle circostanze accennate ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

PETRONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere lo stato dei lavori di sistemazione e riattamento della stazione ferroviaria di Pagani ». (2012).

RISPOSTA. — « Per corrispondere alle esigenze del traffico viaggiatori e merci della stazione di Pagani è stato studiato un piano regolatore che prevede la costruzione di un nuovo fabbricato viaggiatori più grande e arretrato rispetto all'attuale, ciò che permetterà di ampliare il primo marciapiedi che è largo soltanto metri 2,30.

« Gli impianti di armamento sono stati già sistemati in conformità di tale piano regolatore, ma l'attuale grave deficienza di fondi non consente per il momento di finanziare la ingente spesa occorrente per la costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori.

« Tale costruzione deve essere perciò rinviata a quando una migliorata situazione finanziaria lo consentirà ».

*Il Ministro
D'ARAGONA.*

PETRONE. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, in riferimento ad una precedente interrogazione, le decisioni che sono state prese o le soluzioni che sono state prospettate dai competenti uffici delle due amministrazioni per la eliminazione dei passaggi a livello nell'abitato di Nocera Inferiore, intersecato in più parte da due linee ferroviarie di intenso traffico, che intralciano la vita cittadina della popolosa città e l'attività commerciale della vasta plaga circostante ». (2013).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria ben conosce l'importanza dei due passaggi a livello chilometri 36+328 e 36+584 della linea Napoli-Potenza, ubicati nell'abitato di Nocera Inferiore, importanza dovuta alla note-

vole entità del traffico stradale che si svolge sui due summenzionati attraversamenti e all'intensa circolazione ferroviaria nel tratto di linea in questione.

« Ed infatti, in considerazione della loro grande importanza, i passaggi a livello citati sono custoditi sul posto con presenziamento continuo nelle 24 ore da parte di appositi incaricati, con piena garanzia della regolarità e sicurezza del transito attraverso la sede ferroviaria.

« Allo stato dei fatti, per migliorare l'attuale situazione non vi è altra soluzione che abolire i passaggi a livello e sostituirli con un manufatto (cavalcavia o sottovia).

« Lo studio e l'attuazione di tale progetto sono però di competenza dell'Ente proprietario delle strade ed in tal caso del comune di Nocera Inferiore al quale spetta anche l'onere conseguente alla eventuale costruzione del manufatto.

« L'Amministrazione ferroviaria, però, qualora si addivesse ad una soluzione del genere, sarebbe senz'altro disposta a contribuire alle spese all'uopo occorrenti in misura pari ai benefici ed alle effettive economie ad essa derivanti dall'eliminazione degli attraversamenti suddetti ».

*Il Ministro dei trasporti
D'ARAGONA.*

POLANO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se sia informato che tutte le categorie interessate all'industria del sughero in Sardegna (che rappresentano i quattro quinti della produzione sugheriera nazionale) e precisamente: i produttori, gli industriali, gli artigiani, le maestranze, nel secondo Congresso sardo del sughero nell'assemblea generale dell'Associazione sugherieri sardi, nell'assemblea dell'Unione industriali di Sassari si sono tutti unanimemente pronunciati contrari alla importazione di sughero spagnolo in Italia, respingendo così la proposta della Confederazione dell'industria per un accordo suppletivo all'Accordo commerciale italo-spagnolo concluso nel novembre 1949 onde consentire l'importazione sul mercato nazionale di sughero spagnolo di spessore superiore ai 30 millimetri. Le categorie interessate hanno altresì affermato che l'industria sugheriera sarda è in condizione di offrire sul mercato nazionale sufficiente quantitativo di sughero di tutte le qualità richieste per la lavorazione.

« L'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole Ministro, tenendo conto di tali

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

fatti, non intenda respingere la proposta della Confederazione dell'industria per l'importazione di sughero spagnolo, ed accogliere la giusta richiesta dei sugherieri sardi, contraria a tale importazione, richiesta che torna anche a difesa dell'industria sugheriera nazionale ». (2035).

RISPOSTA. — « Premesso che l'Italia ha sempre importato sughero spagnolo, si ritiene opportuno porre in rilievo che nel corso delle trattative per la stipulazione del vigente Accordo commerciale tra i due Paesi, la Delegazione spagnola insisté moltissimo perché anche in detto Accordo venisse inserito un contingente specifico di sughero all'importazione in Italia, come era previsto dai vecchi accordi.

« La Delegazione italiana, tenuta presente l'opposizione del Ministero dell'agricoltura, riuscì ad evitare l'introduzione di un contingente specifico, ma non poté sottrarsi dal fornire assicurazioni verbali nel senso che da parte del Ministero del commercio con l'estero si sarebbe benevolmente esaminata la possibilità di consentire l'importazione di limitati quantitativi di sughero dalla Spagna a valere sul contingente « altre merci », tanto più che il Ministero dell'agricoltura non poté non riconoscere che non era possibile escludere completamente il sughero spagnolo di elevato spessore.

« Dopo la conclusione dell'Accordo venivano però rivolte a questo Ministero, da parte di associazioni e categorie interessate, vive premure perché si desse corso alle varie domande d'importazione dalla Spagna di sughero grezzo a valere sul contingente « altre merci ».

« In conseguenza di ciò e tenuto conto della situazione del mercato interno; che in questi ultimi tempi ha accusato una sensibile deficienza di sughero di elevato spessore, si è d'avviso di dare corso alle domande d'importazione giacenti presso il Ministero, entro limiti di un ammontare complessivo di 100 mila dollari ».

Il Ministro
LOMBARDO.

RICCIO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se si intenda eliminare la sperequazione di trattamento economico tra i piloti ed i marconisti dell'Aeronautica militare in rapporto all'indennità di volo ». (1906).

RISPOSTA. — « Il trattamento economico dei piloti e degli specialisti con obblighi di volo

(ivi compresi i marconisti) è stato sempre improntato a logici criteri di differenziazione sulla base delle diverse funzioni delle due categorie.

« Così, per la legge fondamentale che ha fissato le indennità al personale dell'Aeronautica (regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302), mentre agli ufficiali ed ai sottufficiali piloti era attribuita, rispettivamente, la indennità di aeronavigazione e l'indennità di pilotaggio nella misura media di lire 1000 mensili, agli specialisti suddetti competeva la indennità di volo nella misura di lire 240 mensili oltre alla indennità di mestiere (denominata ora di specializzazione) variante, per i marconisti, da lire 210 mensili per il grado di sergente a lire 300 per il maresciallo di prima classe.

« La legge 21 aprile 1949, n. 185, che ha aumentato le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, ha approssimativamente mantenuto le stesse proporzioni di anteguerra fra le misure di dette indennità, e lo stesso è da dirsi per un provvedimento allo studio che disporrà l'aumento della indennità di specializzazione.

« Invero non si ritiene rispondente ad un sano criterio di opportunità e di giustizia assegnare agli specialisti l'indennità di volo nella stessa misura della indennità di aeronavigazione o di pilotaggio concessa ai piloti, poiché questi ultimi esplicano mansioni più complesse e di maggiore responsabilità che non gli specialisti stessi ».

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

RIVA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non creda di emanare speciali disposizioni volte a sospendere lo sfratto indiscriminato di tante famiglie di ufficiali e sottufficiali in congedo alloggiate in locali dell'Amministrazione militare, per i quali versano regolare canone congruamente aumentato secondo le vigenti disposizioni ». (1958).

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione, come è noto, concede alloggi demaniali ai propri dipendenti che, per ragioni di impiego, debbono risiedere in determinate località.

In base alle disposizioni vigenti, tali alloggi, concessi nell'esclusivo interesse del servizio, devono essere rilasciati dagli utenti appena essi cessano dal servizio o sono trasferiti in altra sede.

« Tale tassativa condizione, resa nota agli interessati al momento in cui sono immessi

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

nell'alloggio, viene accettata dagli interessati medesimi che sottoscrivono una dichiarazione in tal senso.

« Per effetto della concessione, tra l'Amministrazione e i concessionari degli alloggi demaniali sorge un rapporto giuridico di natura amministrativa che, giusta quanto ripetutamente sentenziato in sede giudiziaria, non può soggiacere alle norme che regolano i rapporti privati di locazione.

« Questa Amministrazione, peraltro, rendendosi pienamente conto del disagio in cui i propri dipendenti cessati dal servizio sarebbero venuti a trovarsi per effetto di una troppo rigida applicazione delle norme che regolano la materia, ha concesso, per il rilascio degli appartenenti in parola, continue proroghe l'ultima delle quali, disposta con circolare 21420/D del 27 agosto 1949, scadrà alla fine del corrente mese di febbraio.

« Di fronte all'alternativa di sacrificare o gli interessi del personale non più in servizio o quelli dei suoi attuali dipendenti questa Amministrazione si è vista costretta, suo malgrado, a favorire i secondi anziché i primi e ciò per evidenti esigenze di servizio, derivanti dalla necessità di eliminare per quanto possibile le difficoltà che, a causa della nota crisi edilizia, ostacolano i trasferimenti del dipendente personale.

« Comunque questo Ministero, al fine di evitare che si creino situazioni disperate, con telegramma n. 202511/II del 21 febbraio 1950, ha impartito disposizioni intese a consentire ai Comandanti militari territoriali di sospendere, in casi particolarissimi ed a proprio giudizio, la materiale esecuzione dei provvedimenti di sfratto ».

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

ROBERTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se sia vero che il Ministero dei trasporti — al fine di proteggere dalla concorrenza la Società « Funicolare centrale » — abbia ordinato al comune di Napoli di elevare notevolmente le tariffe di talune linee automobilistiche urbane, di vitale necessità per la popolazione cittadina; e, nell'ipotesi affermativa, per conoscere le disposizioni legislative ed i criteri di opportunità che possano giustificare tale inaudito provvedimento ». (1932).

RISPOSTA. — « Nel mese di novembre del 1948 veniva assentito all'Azienda autofiltramviaria del comune di Napoli di attivare e

di esercitare, in regime di concessione, un complesso di autolinee celeri urbane tra cui la 105, avente la finalità di collegare Piazza Plebiscito con Piazza Vanvitelli e le località intermedie.

« Per l'esercizio di tale linea veniva adottata dall'Azienda autofiltramviaria una tariffa unica di lire 20 per corsa semplice, la quale tariffa veniva di per sé a costituire una deroga nei confronti di quelle praticate su tutte le altre autolinee celeri fatte attivare nella città di Napoli.

« Invero sui servizi con itinerari di lunghezza presso a poco uguale a quello della 105 venivano praticate due distinte tariffe l'una di trentacinque lire per l'intero percorso e l'altra di lire venti per un percorso frazionato.

« Non poteva pertanto non ravvisarsi l'opportunità di perequare le condizioni tariffarie adottate su l'unica linea a quelle in vigore sulle altre, in considerazione anche che il mantenimento di tariffe particolari sulla 105 mal si sarebbe conciliato con gli aumenti tariffari che si sono dovuti consentire nel novembre scorso su tutte le altre linee urbane, al fine di avviare al miglioramento la critica situazione economico-finanziaria dell'Azienda stessa.

« A ciò il Ministero era, com'è, legittimato dall'articolo 27 della legge 28 settembre 1932, n. 1822, relativo all'attribuzione al Ministero medesimo della competenza in materia di orari e tariffe degli autoservizi pubblici di linea.

« Non si esclude che dalla soluzione della questione possa essere derivata una certa tutela delle precostituite posizioni della « Funicolare centrale »; sul servizio di detta Funicolare l'esercizio della linea 105, con la ridotta ed anormale tariffa, aveva infatti inciso in senso negativo determinando una situazione della quale questo Ministero non avrebbe potuto, del resto, non preoccuparsi, data la funzione, ad esso demandata, di coordinamento tra le comunicazioni avveni reciprocamente interferenze.

« Sta di fatto, ad ogni modo, che la tutela di cui si è detto non costituisce che un effetto indiretto del provvedimento adottato, il quale si inquadra pienamente nella necessaria e indispensabile perequazione dei prezzi di trasporto delle autolinee celeri della città di Napoli ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

SAIJA E MARTINO GAETANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere:

1°) se è vera la notizia che nel programma di elettrificazione delle ferrovie siciliane verrebbe soppressa la Centrale termica da servire per le tratte Messina-Palermo e Messina-Siracusa;

2°) nell'auspicabile caso negativo, se è stato approntato, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il progetto per il relativo complesso meccanico per lo sbarco dei carboni da destinarsi a tale centrale ». (2057).

RISPOSTA. — « Si conferma che nel programma di elettrificazione delle ferrovie della Sicilia è compresa la costruzione di una centrale termoelettrica per la quale, in relazione alle esigenze di tale elettrificazione è stata prescelta una località sita nel comune di Messina.

« Il progetto di tale centrale è tuttora in corso di studio.

« Per l'approvvigionamento del carbone occorrente per il funzionamento di detta centrale si sono presi in esame vari dispositivi, ma finora non è stato concretato alcun progetto di complesso meccanico per lo sbarco del carbone stesso ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere a quali criteri si ispiri in tema di emigrazione in generale e per il Venezuela in particolare e quali garanzie abbia ottenute perché il lavoro italiano non sia oggetto di sfruttamento e di speculazione, all'atto della partenza, stanté per quasi tutti i paesi il numero limitato di posti disponibili ». (1900).

RISPOSTA. — « Una tale preoccupazione non ha più ragione di essere. L'aumentato numero dei mezzi di trasporto (navi ed aerei) attualmente addetti al servizio della emigrazione, anche verso il Venezuela, pone infatti a disposizione degli emigranti una quantità di posti del tutto sufficiente al traffico attuale. Ciò ha eliminato ogni possibilità di illecite speculazioni e di sfruttamento a danno degli emigranti stessi.

« Ciascun emigrante, oggi, trova facilmente la possibilità di ottenere l'imbarco sulla nave e sull'aereo che meglio gli conviene, rivolgendosi alla Compagnia di navigazione prescelta, senza bisogno di ricorrere all'opera di interessati intermediari come avveniva nell'immediato dopoguerra.

« Per quanto concerne gli espatri nel Venezuela, le accennate preoccupazioni sono probabilmente sorte dalla larga pubblicità che la stampa ha recentemente dato a notizie riguardanti alcune irregolarità recentemente commesse, da un'agenzia locale, nel reclutamento degli emigranti diretti verso quello Stato.

« Si assicura al riguardo che tali irregolarità furono tempestivamente rilevate da questo Ministero, che i trasgressori della legge sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e che gli emigranti sono rientrati in possesso delle somme che, a titolo di caparra, erano state fatte loro indebitamente versare ».

Il Ministro
SFORZA.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è vero che i lavori dei cantieri-scuola di San Vito dei Normanni in strada Masseria Carrucci e strada Masseria Iacucci sono stati parzialmente ridotti e 13 operai di tali cantieri sono stati inviati a lavorare in Via Pellegrino ed in Via Isonzo, ambedue strade appartenenti a privati, tra i quali figura il ragioniere del comune Francavilla, e quali provvedimenti intende adottare contro chi ha commesso sì grave ed illegale abuso ». (1990).

RISPOSTA. — « Nessun allievo del cantiere-scuola di San Vito dei Normanni è stato mai distolto dall'Ente gestore per essere adibito nei lavori di strade appartenenti a privati.

« Invero la strada « Pellegrino » è fra quelle comprese nel progetto elaborato dall'Ente gestore ed approvato dal Genio civile.

« Via « Isonzo », invece, è una strada nell'interno del comune; l'Amministrazione comunale, in questi ultimi giorni e con propri fondi, ha assunto regolarmente n. 13 operai per eseguire su detta strada lavori di sistemazione.

« È stato accertato che il comune (Ente gestore del cantiere-scuola di cui trattasi) per una sola giornata ha adibito, in qualità di dimazzatori, nei lavori di Via Isonzo, n. 10 allievi del cantiere-scuola.

« Tale impiego in lavori non previsti nel progetto del cantiere-scuola, è stato giustificato dall'Ente gestore con il fatto che il gruppo di 10 allievi era, in quel giorno, nella impossibilità di lavorare nel cantiere per una momentanea mancanza di materiali.

« Poiché, comunque, detto impiego è da ritenersi come arbitrario, questo Ministero ha dato disposizioni, onde l'onere degli assegni

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

corrisposti agli allievi venga addebitato all'Ente gestore, relativamente al giorno in cui essi lavorarono per conto del comune, diffidando, inoltre, l'Ente gestore a non distogliere per alcun motivo gli allievi dal cantiere-scuola di lavoro ».

Il Ministro
MARAZZA.

STELLA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ravvisi l'opportunità di far restituire ai legittimi proprietari i terreni occupati dall'autorità militare per necessità di guerra.

« È noto che in alcune località delle provincie piemontesi e soprattutto nelle zone montane della provincia di Torino, l'autorità militare ha proceduto, per imprescindibili necessità di guerra, all'occupazione di terreni di proprietà privata, costruendovi sopra caserme ed altre opere militari, senza avere proceduto all'esproprio ed al conseguente pagamento delle indennità relative.

« Ne consegue che sui terreni suddetti i proprietari continuano ad assolvere il pagamento delle imposte.

« Risulta inoltre che là dove sono state costruite casermette, dette opere vengono concesse in affitto ad enti ed a persone estranee alla proprietà.

« Per ragioni di giustizia, l'interrogante invoca un pronto esame della situazione, al fine di addivenire alla sollecita restituzione dei terreni ai legittimi proprietari ed alla liquidazione delle indennità per l'occupazione temporanea, non senza tenere in debito conto ed equamente valutando le opere costruite dall'autorità militare ed utilizzabili a scopo agricolo ». (1893).

RISPOSTA. — « Fin dal 1945 l'Amministrazione militare, sulla base delle nuove esigenze determinatesi dopo la fine delle ostilità, sta riesaminando le pratiche di esproprio iniziate prima e durante l'ultima guerra e non ancora definite, al fine di restituire, nel più breve tempo possibile, ai rispettivi proprietari i beni immobili in atto non utilizzati e per i quali non è prevista una prossima utilizzazione.

« Qualora sui terreni occupati risultino eseguite da parte dell'Amministrazione militare costruzioni ora non più necessarie alle esigenze delle Forze armate, vengono svolte, nel modo più sollecito possibile, trattative con i proprietari intese a conoscere se essi intendano o meno acquistare la proprietà delle predette costruzioni, previo conguaglio tra il

prezzo di queste e l'ammontare delle indennità di occupazione temporanea e per eventuali danni spettanti ai proprietari stessi.

« Sulla base delle direttive anzidette risulta che fino ad oggi numerosi immobili sono stati già restituiti ai rispettivi proprietari.

« Qualora, invece, l'Amministrazione ritenga necessario conservare determinati immobili per esigenze militari viene provveduto a perfezionare nel più breve tempo possibile il relativo decreto di esproprio.

« Si fa presente, peraltro, che questo Ministero, in attesa della definizione dell'esproprio, ha provveduto sempre al pagamento ai proprietari degli immobili di che trattasi di acconti sulla indennità di occupazione temporanea ad essi spettante.

« Tuttavia, per il momento, non tutte le richieste di acconti hanno potuto aver corso per mancanza di fondi sugli appositi capitoli di bilancio del corrente esercizio.

« A tal uopo sono in corso trattative con il Ministero del tesoro al fine di ottenere quegli ulteriori finanziamenti necessari per poter far fronte al pagamento delle indennità in parola ».

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

TROISI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi che hanno determinato l'arresto della iniziata opera di trasformazione della tramvia Bari-Barletta in ferrovia a scartamento normale, arrecando grave pregiudizio:

a) ai popolosi comuni di Andria, Corato, Terlizzi, Bitonto che continuano a rimanere tagliati fuori della rete ferroviaria statale, sacrificando il traffico merci ed il più rapido movimento delle persone;

b) agli stessi porti di Bari e Barletta, che rimangono privi di comunicazioni dirette con l'immediato retroterra, ricco di prodotti del suolo.

« Oltre all'accennato aspetto economico, la trasformazione della tramvia, oggi a scartamento ridotto e in antiquate condizioni di esercizio, ha un preminente aspetto sociale, interessando il centro più nevralgico del bracciantato agricolo della Puglia; e potrebbe, pertanto, concorrere a lenire la endemica disoccupazione e alla pacificazione sociale, come venne già affermato in una precedente interrogazione, in ordini del giorno approvati dalla VIII Commissione legislativa e dalla stessa Assemblea della Camera in occasione del dibattito sul bilancio dei trasporti ». (1992).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

RISPOSTA. — « Il completamento della ferrovia elettrica a scartamento ordinario Bari-Andria-Barletta, che dovrà sostituire la troppo vecchia e sorpassata tramvia a vapore sullo stesso percorso, riveste indubbiamente carattere di urgenza, oltre che per soddisfare le imprescindibili esigenze dell'elevato traffico da servire, anche per ragioni economiche e sociali, interessando la ferrovia stessa importanti centri molto popolosi e ricchi di attività agricole ed industriali.

« Per i detti motivi è stato già provveduto all'armamento del tronco Barletta-Andria con finanziamenti disposti col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1542 e con la legge 19 maggio 1949, n. 274, per un importo complessivo di lire 420 milioni.

« L'istruttoria relativa al completamento dei tratti da Andria a Bitonto è già ultimata per quanto riguarda l'armamento, ma non ha potuto avere ancora corso per difficoltà di finanziamento.

« Si può ora assicurare che una ulteriore somma di lire 600 milioni sarà disponibile in applicazione di un provvedimento di legge in corso di promulgazione, provvedimento che autorizza la spesa di lire 10 miliardi sull'esercizio 1948-49 per l'effettuazione di alcuni lavori e provviste, fra i quali è compresa la ferrovia Bari-Barletta, e che nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1950-51 è stato proposto lo stanziamento di lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di completamento della ferrovia stessa.

« Infine si fa presente che è in corso di elaborazione apposito disegno di legge per provvedere, negli esercizi successivi al 1950-51 al finanziamento della somma di lire 1400 milioni ancora occorrente, oltre gli stanziamenti anzidetti, per il totale completamento e la elettrificazione della ferrovia medesima ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

TROISI, BABBI, VETRONE, STÉLLA, BAVARO e MARENGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente disporre una attenuazione delle aliquote dei contributi unificati e l'esonero per le più modeste aziende, in considerazione della grave crisi che attraversa l'economia agraria, minacciando la stessa esistenza della piccola proprietà ». (1993).

RISPOSTA. — « Come certamente noto le aliquote dei contributi unificati vengono an-

nualmente determinate, ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, tenendo conto sia della entità delle prestazioni assicurative, (che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai lavoratori della terra), sia del costo delle prestazioni stesse.

« Nel corso degli ultimi anni, le prestazioni, effettuate nei confronti dei lavoratori agricoli per le singole forme di assicurazione, hanno subito notevoli miglioramenti, specie nel campo degli assegni familiari (che da lire 1 giornaliera per ogni figlio a carico e da lire 1,45 per la moglie, sono stati elevati, rispettivamente, a lire 30 e a lire 32 giornaliere), come pure per le pensioni, che da una media di lire 80 mensili sono state portate a più di lire 4000 mensili, mentre, d'altra parte, il costo delle prestazioni sanitarie è notevolmente aumentato come, ad esempio, i ricoveri in sanatorio dei tubercolotici e l'assistenza medica ospedaliera e farmaceutica.

« Per effetto, quindi, sia del miglioramento delle prestazioni in danaro, sia dell'aumentato costo delle prestazioni stesse si è giunti, nell'anno 1948, ad un aumento delle aliquote contributive di circa 33 volte nei confronti delle aliquote del 1943, di quelle aliquote, cioè, in atto prima della svalutazione monetaria.

« D'altra parte, risulta che — nello stesso periodo di tempo — i prezzi dei principali prodotti agricoli, se pure in questi ultimi tempi segnano un declino, hanno subito aumenti di gran lunga superiori a quello sopra indicato.

« Non sembra, pertanto, in via generale, che debba destare eccessive preoccupazioni un onere contributivo aumentato, nei confronti del 1943, di circa 33 volte.

« Negli anni 1949 e 1950 le aliquote contributive non hanno subito eccessive variazioni come si rileva dai dati sotto riportati :

	1949	1950
Giornalieri di campagna:		
Uomo	L. 110.68	112.68
Donna e ragazzo	» 91.78	93.78
Salariati fissi:		
Uomo	» 98.72	100.72
Donna e ragazzo	» 82.37	84.37
Coloni e mezzadri:		
Uomo, donna e ragazzo	» 8.66	14.01

« Un aumento sensibile si è manifestato unicamente per la categoria dei coloni e mez-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

zadri per i motivi che saranno di seguito specificati.

« Per la categoria, invece, dei giornalieri di campagna e dei salariati fissi, l'aumento complessivo di lire 2 giornaliero è dovuto all'aumento di lire 4 — sempre riferito a giornata — per il contributo assicurazione malattie, al quale fa riscontro una diminuzione di lire 2 a giornata per il contributo assegni familiari.

« Quanto ai coloni e mezzadri, essi sono, come è noto, soggetti soltanto alle assicurazioni contro la tubercolosi, contro le malattie e per la nuzialità e natalità. Mentre il contributo per la tubercolosi e per la nuzialità e natalità è rimasto invariato nei confronti del 1949, quello per le malattie ha subito un aumento di lire 5.35 per ogni giornata.

« A questo punto è opportuno rammentare che la gestione assicurazione malattie ai coloni e mezzadri presentava un *deficit* di lire 2.700.000.000 che doveva essere necessariamente eliminato per non compromettere la possibilità di rendere efficiente l'assistenza malattie (attraverso il pagamento delle ospedalità, degli interventi chirurgici e dei medicinali) per mancanza dei necessari mezzi finanziari.

« È, però, da considerare che, anche dopo tale aumento, i contributi che si pagano per la conduzione a mezzadria e colonia sono sempre molto inferiori a quelli dovuti per la conduzione in economia o a compartecipazione individuale.

« Tenuto, quindi, conto del costo delle prestazioni e della impossibilità di contenere le prestazioni stesse in limiti più modesti di quelli in atto, non si può affermare che le aliquote siano molto elevate, considerando, altresì, che rispetto al reddito, la onerosità dei contributi unificati (calcolata per il 1950 in poco più di 32 miliardi), va posta anche in relazione con tutti gli altri elementi che investono i costi di produzione e i prezzi dei prodotti agricoli.

« Circa la ripartizione dell'onere contributivo, è da tener presente che, in effetti, la piccola proprietà coltivatrice diretta è esente da ogni contribuzione, presumendosi che le piccole aziende dei diretti coltivatori non ricorrano mai ad assunzione di mano d'opera bracciantile.

« Questo Ministero ha già provveduto ad impartire istruzioni alle commissioni provinciali, di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1940, affinché, nelle determinazioni dei coefficienti da applicare per la-

vori a carattere stagionale, sia tenuto conto delle disponibilità della mano d'opera familiare, in modo da escludere dalla tassazione i coltivatori diretti che, disponendo di molte braccia, non fanno bisogno di ricorrere ad assunzione di braccianti.

« Resta la piccola proprietà concessa a colonia e a mezzadria, ma evidentemente, trattandosi di limitate superfici, sono sufficienti una o due unità familiari per la coltivazione dei terreni, per cui in effetti l'onere contributivo si aggira in tali casi sulle 3500-7000 lire annue per superfici che vanno dai 3 ai 7 ettari di seminativo, cioè circa 1000 lire ad ettaro.

« Ciò induce ad escludere, in via di massima, che la piccola proprietà sia eccessivamente gravata di contributi.

« Le proposte finora formulate per una diversa distribuzione dell'onere contributivo, che valga ad eliminare qualche inconveniente che l'attuale sistema — ritenuto tuttavia il migliore di quelli finora sperimentati — può presentare, si sono rivelate di impossibile attuazione.

« Si assicura, comunque, che la materia è particolarmente seguita e che non si mancherà di studiare o, se del caso, promuovere quei provvedimenti che si manifesteranno più idonei ad eliminare gli inconvenienti oggi lamentati ».

Il Ministro
MARAZZA.

TRUZZI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere:

a) quali siano stati i criteri di opportunità economica a suggerire l'autorizzazione ad importare dall'Argentina (a norma dell'accordo commerciale italo-argentino dell'ottobre 1949) un così rilevante contingente di formaggio reggianito;

b) se nell'autorizzare la importazione si è tenuta in debito conto l'inevitabile ripercussione negativa nel settore di produzione del formaggio grana tipico, settore che soffre in questo momento dei riflessi della crisi generale dell'agricoltura italiana;

c) per quale ragione si sia attribuita la denominazione di formaggio grana nel documento ufficiale dell'accordo, a tale formaggio, denominazione propria di una tipica produzione nostra tanto apprezzata in Italia ed all'estero, e che perciò va tutelata con la stessa gelosia con cui gli altri Paesi tutelano i loro

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

prodotti tipici nel loro prestigio commerciale ». (1972).

RISPOSTA. — « La questione dell'inserimento nel recente Protocollo Addizionale italo-argentino dell'8 ottobre 1949 di un contingente di importazione di formaggio a pasta dura, così detto reggianito, va considerata sotto vari aspetti.

« Anzitutto dal punto di vista degli scambi tra i due Paesi in generale. È noto che, per ragioni varie, da parecchio tempo tali scambi accusano un forte squilibrio ed il notevole supero delle nostre esportazioni rispetto alle importazioni ha determinato per l'Italia una posizione creditoria non indifferente che mostra tuttora una tendenza all'aumento. In tali condizioni, era logico che la nostra Delegazione incaricata di trattare l'ultimo Accordo cercasse con ogni mezzo di accrescere le importazioni e fissasse pertanto contingenti di prodotti argentini nella maggior misura possibile compatibilmente con le esigenze del mercato italiano.

« Non può dirsi poi che un'importazione di « reggianito » argentino danneggi gravemente le categorie agricole ed industriali italiane interessate alla produzione del formaggio grana tipico. Il « reggianito » infatti rappresenta un articolo di qualità nettamente inferiore al nostro grana, articolo che è stato ed è largamente richiesto dal mercato italiano ed ha formato oggetto di notevoli importazioni dall'Argentina in questi anni anche su richiesta degli stessi nostri produttori. D'altra parte non può non rilevarsi che le quotazioni sul mercato interno del formaggio grana, come ad esempio anche del burro, rappresentano ancora delle punte molto elevate rispetto alla generalità degli altri prodotti e che, se è doveroso preoccuparsi degli interessi dei produttori, è lecito però ed altrettanto doveroso preoccuparsi anche di quelli dei consumatori, in modo da giungere ad un'equa tutela degli uni e degli altri.

« Per quanto riguarda la dizione « formaggio grana », che figura nel testo italiano dell'Accordo il rilievo e la sua preoccupazione sono interamente condivisi dai competenti organi dell'Amministrazione. Si precisa comunque che nel testo spagnolo del Protocollo figura la dizione « quesos duros » (letteralmente « formaggi duri ») e che la denominazione del testo italiano è evidentemente dovuta ad un errore intercorso nella affrettata traduzione effettuata a Buenos Aires. Si assicura ad ogni modo che già da qualche tempo sono stati iniziati i passi necessari presso le autorità argentine al fine di chiarire la que-

stione e far in modo che nel testo definitivo italiano, figurì la dizione esatta di « formaggi a pasta dura ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

VOCINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se si debba ritenere tacitamente abrogata la disposizione che prevede la cessazione dell'affitto degli alloggi I.N.C.I.S. agli assegnatari in seguito al loro collocamento a riposo; e se, in ogni caso, non si ritenga opportuno, de *jure condendo*, di precisarlo nel relativo disegno di legge che dovrebbe essere prossimamente presentato al Parlamento e di comprendere in tale disegno anche i pensionati nell'eventuale diritto al riscatto degli appartamenti locati ». (1974).

RISPOSTA. — « A tutt'oggi non è intervenuta alcuna nuova disposizione di legge che abroggi o modifichi la norma contenuta nell'articolo 386, lettera *d*) del testo unico sulla edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165 e quindi è da considerarsi ancora in vigore la norma stessa che prevede la risoluzione del contratto di fitto dell'alloggio di proprietà dell'I.N.C.I.S. nel caso che l'assegnatario sia collocato a riposo o comunque cessi dal servizio attivo.

« Si può invece dichiarare che l'applicazione delle norme anzidette sia temporaneamente sospesa in conseguenza dei provvedimenti legislativi di carattere generale che disciplinano attualmente le locazioni degli immobili urbani, e ciò in vista delle difficoltà del mercato e degli inasprimenti del costo della vita del dopo guerra.

« Tenuto conto dello scopo istituzionalmente assegnato all'I.N.C.I.S. di fornire, cioè, a condizioni favorevoli gli alloggi agli impiegati dello Stato, civili e militari, in attività di servizio, i Ministeri interrogati non vedono l'opportunità di abrogare la norma di cui al citato articolo 386, quando si sa che le domande degli aventi diritto agli alloggi dell'I.N.C.I.S., sono assai superiori alle possibilità costruttive dell'Istituto ad incrementare le quali lo Stato deve concorrere con la assegnazione di contributi.

« D'altra parte è da far notare che l'articolo 376, primo comma, settimo capoverso del precitato testo unico modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenziale 9 giugno 1945, n. 387, prevede già l'assegnazione e quindi il mantenimento dell'alloggio ai pensionati civili e militari dello Stato nel

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

caso in cui non vi siano richieste di alloggi da parte degli impiegati delle categorie espressamente previste.

« Torna utile altresì fare osservare che i pensionati sono compresi nella categoria di persone che possono far parte di cooperative edilizie a contributo statale ammesse a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti.

« Si deve infine far presente che la richiesta di consentire, agli attuali inquilini dell'I.N.C.I.S. la facoltà di riscattare gli alloggi tenuti in locazione ha formato oggetto di una proposta di legge di iniziativa parlamentare che trovasi ora alle Camere alle quali spetta valutare ed eventualmente accogliere o rigettare la proposta stessa.

« Essa perciò, allo stato delle cose, esula dalla competenza dei Ministeri interrogati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

VOCINO. — *Al Ministro del tesoro.* —
« Per conoscere:

a) quando ritiene che la legge 21 aprile 1948, n. 221, possa avere l'attesa attuazione, tenendo presente che la legge stessa poneva il 31 dicembre 1949 come ultimo termine per la riliquidazione delle precedenti liquidazioni, mentre alla data odierna risulta effettuata solo per poco più di un terzo;

b) se non ritiene necessario adeguare il disegno di legge in corso di discussione sui miglioramenti economici dei dipendenti statali, che ignora i pensionati, al principio di perequazione delle pensioni che è a base della citata legge n. 221, ed all'impegno assunto dal precedente Governo in sede parlamentare di considerare tale legge come un punto di partenza e non di arrivo nella sistemazione dei pensionati statali ». (1865).

RISPOSTA. — « Occorre anzitutto far presente che il termine entro il quale si dovevano ultimare i lavori della perequazione delle pensioni, stabilito per il 31 dicembre 1949 dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221 — termine che non era previsto nel progetto di legge predisposto dal Governo — si è di fatto dimostrato insufficiente per portare a compimento un così complesso e ingente lavoro.

« Ad ogni modo, sia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia da parte di questo Ministero, sono state ripetutamente rivolte vive premure alle Amministrazioni centrali competenti, che praticamente devono

procedere alla riliquidazione delle pensioni, affinché siano accelerati al massimo i lavori ed adottate tutte quelle possibili iniziative atte a rimuovere quegli ostacoli che eventualmente dovessero frapporsi alla definizione delle pratiche.

« Comunque al 31 gennaio 1950 risultavano già perequate dalle varie Amministrazioni statali circa 185.000 pensioni, pari ad oltre il 55 per cento delle pensioni da perequare.

« Alcune Amministrazioni hanno ormai praticamente finito tale lavoro (Grazia e giustizia, Aeronautica, Africa italiana), altre sono a buon punto e potranno ultimarlo entro poco tempo (Finanze, Tesoro, Poste, Ferrovie, ecc.); altre invece per difficoltà particolari di vario ordine sono ancora in arretrato (Pubblica istruzione, Monopoli).

« Se si considera il ritmo mensile col quale procede il lavoro di riliquidazione delle pensioni si può prevedere che entro il 30 giugno 1950 esso potrà essere ultimato presso quasi tutte le Amministrazioni statali.

« Relativamente poi alla lettera b) si fa presente che non si ravvisa per ora possibile, per ragioni finanziarie, estendere ai pensionati i miglioramenti economici previsti per i dipendenti statali dal disegno di legge in corso di discussione avanti il Parlamento.

« D'altra parte sensibilissimo è il miglioramento che i pensionati vengono a conseguire per effetto della perequazione, tanto che in molti casi il trattamento in godimento risulta praticamente raddoppiato.

« Anche per ragioni tecniche è comunque opportuno prima ultimare i lavori di detta perequazione, dopo di che il Governo non mancherà di studiare la possibilità di aggiornare con opportuni provvedimenti i trattamenti di quiescenza dei propri pensionati ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

ZACCAGNINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — « Per sapere se non ritengano necessario e urgente rimuovere definitivamente dalle immediate vicinanze della basilica di San Vitale in Ravenna la caserma « Gorizia » sistemata nei locali dell'ex monastero di quella chiesa, provvedendo così ad allontanare dalla immediata adiacenza di quell'importantissimo monumento un pericolosissimo obiettivo militare e a permettere l'attuazione di una più decorosa sistemazione della zona prossima al grup-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

po monumentale di San Vitale tanto più che l'attuale edificio, gravemente danneggiato dalla guerra, presenta gravissime deficienze logistiche e igieniche per l'uso militare cui dovrebbe continuare ad essere destinato». (1621).

RISPOSTA. — « Questo Ministero aveva rilevato l'esigenza e la necessità prospettata. Infatti, fin dal marzo scorso, aveva rivolto in via ufficiale reiterate premure agli organi militari competenti, al fine di ottenere di poter disporre degli edifici dei quali trattasi, sia per creare una più libera visione della basilica di San Vitale, che per rendere godibile il monumentale chiostro, come pure per dare una indispensabile e più razionale sistemazione ai materiali costituenti il Museo Nazionale di Ravenna.

« Peraltro, allo stato delle cose, non ancora si è potuto raggiungere un accordo fra le due Amministrazioni interessate.

« Gli organi militari assumono che in atto la caserma « Gorizia » di Ravenna è stata concessa a diversi Enti, essendosi però riservata una parte per le esigenze del presidio militare, onde sistemarvi, a breve scadenza, uffici e servizi di carattere territoriale, a tipo amministrativo, che, quindi, non possono essere considerati obbiettivi militari.

« Assumono inoltre i suddetti organi che la presenza nell'edificio in discorso, dei propri uffici, non potrebbe costituire motivo di impedimento all'attuazione di una più decorosa sistemazione della zona prossima al gruppo monumentale di San Vitale; ed assicurano, infine, che i lavori di restauro dell'edificio verranno condotti in stretta intesa con questo Ministero della pubblica istruzione ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

ZERBI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente provvedere affinché i titolari italiani di brevetti di invenzione siano messi in condizione di ottenere un prolungamento di durata dei loro brevetti per un periodo corrispondente a quello per il quale la utilizzazione economica ne fu impedita o gravemente limitata per cause di guerra.

« Tale prolungamento di durata è stato già concesso ai cittadini francesi titolari di brevetti italiani in applicazione degli accordi

italo-francesi del 29 maggio 1948, resi esecutivi con la legge 18 luglio 1949, n. 752 ». (2025).

RISPOSTA. — « Il problema del prolungamento della normale durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali (fissata, come è noto, dalle disposizioni vigenti, in 15 anni), per un periodo corrispondente a quello della guerra venne, a suo tempo, attentamente esaminato dai competenti organi dell'Amministrazione.

« A favore di un provvedimento legislativo inteso a prolungare, sia pure non indiscriminatamente, la durata del periodo di tutela legale dei brevetti, militavano evidenti motivi di equità, particolarmente per quei casi in cui lo sfruttamento industriale del brevetto era stato impedito o grandemente limitato da cause connesse con gli eventi bellici.

« Esaminato, peraltro, il problema in parola sotto il più vasto profilo dell'interesse generale, si convenne sulla inopportunità di procedere alla promulgazione di un provvedimento del genere mentre era in atto il delicato processo di ricostruzione e riconversione dell'industria italiana.

« Per evitare, anzi, che a seguito dell'applicazione della disposizione contenuta al paragrafo terzo, dell'annesso XV, lettera A, del Trattato di pace con l'Italia, i benefici di prolungamento di durata di protezione dei brevetti d'invenzione riconosciuti nel citato paragrafo per i cittadini delle Potenze firmatarie del Trattato stesso, potessero estendersi ai cittadini italiani titolari di diritto di brevetto e, successivamente, per effetto del principio dell'assimilazione di cui all'articolo 2 della convenzione di Unione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, ai cittadini di tutti i Paesi unionisti titolari di brevetti italiani, si addivenne alla emanazione del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1156, che precludeva le sopraccennate possibilità.

« Ciò spiega perché il beneficio di prolungamento di durata dei brevetti d'invenzione, concessa a condizione di reciprocità ai cittadini titolari di brevetti italiani dagli Accordi italo-francesi in materia di proprietà industriali firmati a Roma il 29 maggio 1948 e stipulati in sostituzione delle norme del richiamato annesso XV, lettera A, del Trattato di pace, non esplichi effetto nei confronti dei titolari italiani di brevetto.

« Ciò premesso, e considerato che i motivi che avevano a suo tempo sconsigliato di addivenire ad un prolungamento di durata di pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MARZO 1950

tezione dei brevetti d'invenzione sono venuti, in gran parte, a cessare mentre permangono le evidenti ragioni di equità nei confronti dei cittadini italiani, che, durante il periodo bellico, non hanno potuto attuare (in tutto o in parte) i loro brevetti, si sta predisponendo da parte del Ministero dell'industria e commercio, lo schema di un provvedimento legislativo inteso ad estendere, ai titolari italiani di brevetti d'invenzione che si trovino nelle sopracennate condizioni, i benefici del prolungamento della durata di protezione dei rispettivi brevetti.

« Sarà prevista la possibilità di estensione del periodo di tutela legale dei brevetti anche ai titolari stranieri di brevetti italiani, a condizioni di stretta reciprocità.

« Lo schema di provvedimento legislativo di cui trattasi verrà al più presto presentato alle Assemblee legislative e sarà chiesta la procedura d'urgenza per la sua discussione in Parlamento ».

Il Ministro
TOGNI.